

All'attenzione del  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e del RUP Silvia Terzoli  
[va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

**Oggetto: Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Castrovillari" della potenza di 21,6 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Castrovillari (CS). Richiedente Resit srl. Provvedimento Unico in materia Ambientale (PNIEC-PNRR)- Codice procedura 9064**

La presente in merito alla procedura in oggetto, con occupazione di circa 30 ettari al Foglio n. 9, particella n. 18 del Comune di Castrovillari, in Provincia di Cosenza, in località "Conca del Re, a circa 300 m lineari di distanza dai confini del Parco Nazionale nonché della ZPS IT 93100303 Pollino Orsomarso.

A quanto risulta dalla documentazione presente sul portale VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA – AIA Mase, la procedura è stata avviata con istanza del 30/09/2022. In data 27/02/2023 sono state richieste le integrazioni di perfezionamento della documentazione. In data 20/03/2023 è scaduto il termine di ricezione delle integrazioni di perfezionamento della documentazione.

In data 31/03/2023 si è conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione a Enti competenti per autorizzazioni ambientali.

In data 24/07/2023 è stata avviata la consultazione pubblica, con termine di presentazione delle osservazioni del Pubblico al 22/09/2023.

Attualmente la procedura risulta in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC.

Duole notare che al momento agli atti dell'ente non risulta pervenuta alcuna comunicazione in merito al procedimento in oggetto riguardante la fase di verifica preliminare e la successiva fase di pubblicazione dell'avviso, si deduce che il MASE non ha inteso includere l'Ente Parco Nazionale del Pollino tra i soggetti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale, nonostante la prossimità dell'area di intervento (circa 300 m lineari di distanza) dal Parco Nazionale nonché dalla ZPS IT 93100303 Pollino Orsomarso.

Si evidenzia che la medesima particella è stata interessata da istanza da parte del medesimo proponente di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA+VI+A.U. art.12 D.lgs.387/03), ai sensi dell'art 27 bis, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. ii, per un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 18 MW, per cui si è svolta una prima conferenza dei servizi, convocata con nota agli atti dell'ente al n. prot. 9440 del 16/11/2020 dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela

dell'Ambiente - Settore 4 "Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile", in qualità di autorità competente.

Con nota N. 1093/2021 del 09/02/2021 l'ente ha trasmesso il parere di propria competenza, con esito negativo, del quale si allega la relativa relazione istruttoria.

Si è poi succeduta una Seconda Conferenza di Servizi ex art.10 bis L. 241/90, relativa alla rimodulazione dell'impianto fotovoltaico, di potenza nominale di 9 MW, sempre nella medesima particella, da parte del medesimo proponente.

All'ulteriore esito negativo di questa seconda procedura, di cui si allega istruttoria del parere dell'ente, il proponente ha ricorso al TAR (numero di registro generale 1630 del 2021) per la richiesta di annullamento degli atti relativi agli esiti delle conferenze dei servizi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), con camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 si è pronunciato sul ricorso, rigettandolo e condannando la ricorrente alle spese di lite in favore delle amministrazioni statali resistenti (Ente Parco e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone), della Regione Calabria e del Comune di Castrovillari (si allegano esiti del ricorso).

Il proponente ha poi proceduto al controricorso al Consiglio di Stato, di cui si attendono gli esiti.

Anche nei precedenti casi l'intervento in progetto era localizzato immediatamente all'esterno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino (istituito con D.P.R. 15/11/93) e della ZPS IT 93100303 Pollino-Orsomarso, nonché in prossimità dell'omonima ZSC IT9310008 "La Petrosa" nel Comune di Castrovillari, per cui questo ente era stato chiamato a esprimere parere sulle possibili ricadute ambientali che il progetto poteva avere sulle aree afferenti alla Rete Natura 2000, nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.), in quanto ente gestore delle ZSC interessate dal progetto (giusta D.G.R. Calabria n° 227 del 22 maggio 2018), e parere sui possibili effetti che l'impianto può avere sull'area protetta, quale Parco Nazionale ai sensi della Legge 394/91.

Per quanto di competenza, si ritiene necessario evidenziare l'inadeguatezza del livello di analisi delle componenti ambientali presenti nell'area, fornito dal proponente nella documentazione agli atti del Mase, aspetti peraltro già emersi nel corso delle precedenti procedure (si vedano gli allegati pareri).

Tali lacune impediscono l'opportuna valutazione del livello di significatività dell'incidenza del progetto sulle componenti ambientali di pregio dell'area, in particolare specie ed habitat di interesse comunitario.

Tanto era dovuto ai fini dell'espletamento del perseguimento delle finalità istituzionali di cui alla L394/91.

Si rimane in attesa di cortese riscontro alla presente e nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.

Il Direttore f.f.  
Ing. Arturo Valicenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**Rotonda, li 08/02/2020**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Oggetto:** PRATICA N. prot. 9440 del 16/11/2020;

**Richiedente:** Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente - Settore 4 “Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” in qualità di autorità competente, per conto del proponente RESIT s.r.l. - ROMA;

**Oggetto:** Impianto Fotovoltaico Castrovillari 18 MWp, loc. Petrosa del Comune di Castrovillari (CS). Provvedimento Autorizzatorio Unico Reg (VIA+VI+A.U. art.12 D.lgs.387/03) - Conferenza di Servizi comma 7 art.27 bis.

**Istruttoria** e proposta di parere da rendere in conferenza di servizi nell’ambito del P.A.U.R.

**Vista** la nota prot. 9440 del 16/11/2020 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente - Settore 4 “Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”, in qualità di autorità competente, convocava la Conferenza di Servizi per il rilascio dei pareri relativi al progetto in epigrafe, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Reg (VIA+VI+A.U. art.12 D.lgs.387/03), ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06, in prima riunione fissata per il 14/12/2020 ore 10:00, da tenersi in videoconferenza;

**Richiamata** la nota n. 10380/2020 del 14-12-2020 con la quale l’ente parco comunicava che erano in corso di valutazione le integrazioni trasmesse dalla proponente RESIT s.r.l in data 09/12/2020 ed acquisite al prot. 10194 riservandosi di trasmettere parere nelle prossime sedute della conferenza

**Vista** la nota prot 00010380 del 14.12.2020 con la quale la Regione Calabria inviava il verbale della conferenza dei servizi, nonché la successiva nota acquisita al prot dell’ente n. 10460 del 17.12.2020 con la quale si convocava nuova seduta in data 16.02.2021;

**Viste** la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91;

**Viste** le “Misure di Salvaguardia” allegate al D.P.R. 15/11/93;

**Visto** il D.P.R. 02/12/97;

**Vista** la proposta del Piano per il Parco e le relative Norme Tecniche di Attuazione, deliberati dal Consiglio Direttivo dall’Ente Parco con provvedimento n. 32 del 17.05.2011, previo parere favorevole della Comunità del Parco reso con Deliberazione n. 2 del 06.05.2011;

**Visto** il D.lgs 152/06, Parte II Titolo III;

**Vista** la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



**Visti** gli elaborati progettuali allegati alla convocazione, predisposti dal proponente RESIT s.r.l. - ROMA, a firma del tecnici ing. Ugo V. Rocca e ing. Nicolalessandro Rocca, nonché la successiva integrazione degli stessi pervenuta a mezzo pec all'ente al n.prot 00010194 in data 09.12.2020;

**Rilevato** che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Castrovillari (CS), su un terreno di circa 30 ettari individuato catastalmente al Foglio n. 9 particella n. 18, in località "La Petrosa", classificato "Pascolo", all'esterno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino per come previsto dal D.P.R. 15.11.1993, di istituzione del Parco e D.P.R. 02.12.1997, di ripermetrazione dello stesso;

**Evidenziato** che, anche se l'intervento in progetto è localizzato immediatamente all'esterno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino (istituito con D.P.R. 15/11/93) e della ZPS IT 9310303 Pollino-Orsomarso, nonché in prossimità dell'omonima ZSC IT9310008 "La Petrosa" nel Comune di Castrovillari, questo ente è chiamato a esprimere parere sui possibili effetti che il progetto può avere sulle aree afferenti alla Rete Natura 2000 della UE, nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.), in quanto ente gestore delle ZSC interessate dal progetto (giusta D.G.R. Calabria n° 227 del 22 maggio 2018), e parere sui possibili effetti che l'impianto può avere sull'area protetta, quale parco nazionale ai sensi della Legge 394/91;

**Rilevato** che il progetto prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare (parco fotovoltaico) da 18 MWp denominato "CASTROVILLARI 18 MWp", avente le caratteristiche seguenti:

- l'impianto sarà diviso in tre sezioni indipendenti, A - B - C, da 5,951 MWp di potenza ciascuna, a loro volta costituite da n.3 sottocampi da 1,984 MWp di potenza. La connessione alla rete elettrica è stata richiesta separatamente per le tre sezioni, in quanto è ipotizzabile la loro realizzazione in tempi diversi;
- ciascuno dei 9 sottocampi da 1,984 MWp dell'impianto sarà costituito da 5220 moduli fotovoltaici monocristallini, per un totale quindi di 17,852 MWp e 46.980 moduli, montati su strutture di supporto in acciaio zincato. I moduli saranno montati sul terreno su strutture ad inseguimento monoassiale con tracker, la cui inclinazione massima è di 55° rispetto al piano orizzontale;
- per ogni sottocampo da 1,984 MWp sono previste n. 87 strutture da 2x30 moduli fotovoltaici ciascuna, costituite da telai in alluminio infissi al terreno. Tali strutture saranno affiancate in modo da costituire delle file continue di moduli fotovoltaici;
- l'impianto complessivamente occuperà una superficie di circa 300.000 mq. La superficie radiante dei pannelli è di circa 93.960 mq, per una produzione media annua attesa di energia elettrica di circa 31.957 MWh;
- l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di E-Distribuzione grazie a trasformatori/inverter, contatori e quadri di controllo ed interfaccia con la rete ENEL, mediante la realizzazione di 9 locali tecnici protetti di circa 40 mq di superficie ciascuno, da realizzare in prefabbricato. Sono inoltre previsti tre locali di telecontrollo, di circa 30 mq di superficie;

AOO PARCO POLLINO  
Protocollo Partenza N. 1093/2021 del 09-02-2021  
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



**Rilevato** inoltre che le principali lavorazioni da eseguire saranno le seguenti:

- livellamento del terreno;
- adeguamento della viabilità interna esistente (terra battuta);
- piccoli scavi e gettata in opera dei cordoli di cls di sostegno della recinzione;
- realizzazione dei locali tecnici prefabbricati;
- piccoli scavi e infissione nel terreno delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- scavo e messa in opera dei cavidotti per il trasporto dell'energia elettrica;

**Considerato** che questo ente ha richiesto chiarimenti ed integrazioni con nota prot. 3502 del 11-05-2020, in quanto si riscontravano sostanziali carenze:

- relativamente alla individuazione e valutazione delle specie e degli habitat presenti; nell'area oggetto di intervento, nonché nella loro correlazione con le aree della Rete Natura 2000 citate;
- insufficiente valutazione delle problematiche connesse all'impatto paesaggistico dell'impianto;
- carenza di una adeguata valutazione delle ricadute occupazionali ed economiche;

**Vista** la documentazione integrativa acquisita al protocollo dell'ente n. 4298 dell'11/06/2020, consistente in:

- Lettera di trasmissione a firma dell' Ing. Ugo V. Rocca;
- Studio di Impatto Ambientale (Rev. 1 del 04/06/20), contenente lo Studio di Incidenza Ambientale, a firma dei tecnici ing. Luigi Gaetano e ing. Giovannella Chirumbolo;

**Richiamata** la nota protocollo dell'ente n. 4691 del 25-06-2020, con la quale si evidenziava che la documentazione prodotta dalla società RESIT s.r.l., non potesse essere ritenuta esaustiva rispetto a quanto formalmente richiesto con la nota prot. n. 3502 del 11.05 2020;

**Richiamate** inoltre le integrazioni trasmesse dalla proponente RESIT s.r.l in data 09/12/2020 ed acquisite al prot. 10194;

**Considerato** che, dall'esame della documentazione progettuale e delle successive integrazioni, si ritiene che permangano le criticità già evidenziate nelle note sopra riportate e nel seguito riepilogate ai punti 1), 2) e 3);

1) Analisi componente habitat ed aspetti floristici dell'area interessata dal progetto:

pur avendo modificato l'inquadramento floristico dell'area oggetto di intervento, constatando la presenza di cenosi riferibili ad habitat di interesse comunitario, che nei documenti prodotti precedentemente dal richiedente erano totalmente ignorati, si osserva che nella documentazione trasmessa non trovano applicazione i metodi di indagini standard in uso quali i *rilevi fitosociologici*, atti a comprovare la composizione floristico e fitosociologia dell'area interessata. L'acquisizione di tale informazione era già stata sollecitata con nota 3502 del 11.05.2020 ed esplicitamente richiesta dall'ente scrivente in sede di verifica documentale con nota prot. 4691 del 25-06-2020, in periodo favorevole alla verifica sul campo.

Il metodo fitosociologico consente di mettere in evidenza i rapporti quali-quantitativi con cui le piante tendono ad occupare lo spazio, geografico ed ecologico, di un determinato territorio, in

equilibrio dinamico con tutti i fattori ambientali, abiotici e biotici, che lo caratterizzano. Nel dettaglio, la metodologia prevede l'individuazione, all'interno delle fisionomie vegetazionali oggetto di studio, di ambiti omogenei all'interno dei quali effettuare i rilievi fitosociologici su aree campione, dunque su superfici definite, in accordo con quanto previsto dal "Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia" a cura dell'ISPRA. In questo caso, per l'inquadramento delle tipologie presenti sarebbe stato sufficiente individuare opportunamente tre/quattro plot da 10x10m (sup. minima 100 mq), all'interno dei quali effettuare il censimento delle specie e stabilire i relativi rapporti di abbondanza. A ciò si aggiunge che i dati ovvero la presenza di specie (tra le quali *Stipa austro italica*, che andrebbe esplicitamente verificata) necessiterebbe di conferma, in quanto l'acquisizione è stata effettuata al di fuori del periodo ottimale, a settembre, tanto che nella relazione in esame si suggerisce l'opportunità di pianificare una seconda sessione di campionamento durante la stagione della fioritura, aprile-maggio 2021.

Si ritiene inadeguato il metodo utilizzato nell'acquisizione dei dati ed appare anche critica la qualità dei dati acquisiti. Le specie elencate costituiscono un elenco tra cui non vengono chiariti i rapporti di abbondanza e di distribuzione nell'area del progetto. Stupisce la carenza del contingente di specie tipico di questi ambienti, quali le *Apiaceae*, oltre che l'inesatta classificazione di altre specie tipiche: tra le euforbiacee viene segnalata *Euphorbia nicaeensis*, specie non trovata in tempi recenti in Calabria, ma non vi è alcun riferimento a *E. spinosa*, *E. rigida* o ad *E. mirsinites* (specie tipiche).

Tra le altre specie erroneamente segnalate si citano: *Lycium intricatum*: non ritrovata in tempi recenti nella regione; *Charybdis maritima* (L.) Stearn, segnalazione erronea per la Calabria; *Centaurea scabiosa* L., non presente nella flora calabrese.

Appare abbastanza critico che anche in questa sede, gli aspetti richiesti da integrare non siano stati oggetto di riscontro nel grado di approfondimento richiesto. I dati floristici forniti non sono assolutamente sufficienti né adeguati a chiarire l'esatto inquadramento fitosociologico dell'area di progetto; in base a tali dati sarebbe impossibile stabilire o meno l'esistenza di habitat di interesse comunitario, siano essi prioritari o meno.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'inquadramento, la composizione, la localizzazione delle fitocenosi, e di conseguenza la presenza degli habitat di interesse comunitario all'interno dell'area di progetto, non appaiono compiutamente analizzati e definiti. Di conseguenza, non può essere ritenuta attendibile l'analisi delle incidenze sull'habitat 6210, 62A0 e 6220. Secondo il proponente l'incidenza su tali habitat sarebbe NULLA in quanto l'area identificata per il progetto non li danneggerebbe direttamente, ma li costeggerebbe. Eppure nello stesso documento a pag. 8 si afferma che l'area oggetto del progetto ospita praterie xeriche tipiche e caratteristiche di tutta l'area denominata località "Petrosa" e che le formazioni vegetali che occupano le particelle di progetto sono occupate da aree interamente ascrivibili dagli habitat di interesse comunitario 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-*

*Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee) e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*).

Dall'analisi delle incidenze, altresì, non vi è riscontro sull'analisi dei possibili effetti delle modifiche delle condizioni di ombreggiamento ed esposizione del suolo, tanto più che si ritiene bassa la incidenza sull'occupazione del suolo laddove si indica che:

- il massimo numero di aree occupate sarà approssimativamente di 30 ha ovvero tutta l'area occupata dall'impianto;
- non si avranno cambiamenti di destinazione di uso del suolo; evidentemente questa affermazione non può essere ritenuta valida;

Si afferma che l'unica interferenza sulle componenti abiotiche e biotiche è riscontrabile durante le operazioni di cantiere, senza considerare che gli effetti dell'occupazione di suolo e dell'ombreggiatura determinata dall'impianto persisteranno, ben oltre le attività di cantiere, per l'intero ciclo di vita dell'impianto con modifiche nelle condizioni edafiche dei suoli.

A pag. 69 dello studio di impatto ambientale al par 4.9.6 *Variazione del campo termico*, si paragona l'effetto dei pannelli a quello di un parcheggio auto costituito da tante pensiline esposte al sole. Nello stesso paragrafo si specifica che, onde evitare l'autocombustione dello strato vegetativo superficiale sottostante l'impianto, la manutenzione dell'impianto garantirà la completa assenza di erbacee su tutta la superficie interessata dall'impianto.

Per quanto sopra evidenziato il degrado conseguente sull'area e dunque il degrado potenzialmente arrecato all'area naturale di distribuzione degli habitat di interesse comunitario 62A0, 6210\* , ed eventualmente anche all'habitat il 6220\* individuato nella ZSC della Petrosa laddove prevalgono gli aspetti più termofili a prevalenza di terofite, non appare affatto quantificato, bensì esclusa l'incidenza significativa su di essi.

A ciò si aggiunge che in relazione 14 Progetto di dismissione dell'impianto e nello studio di incidenza non si evidenziano particolari accorgimenti tali da assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, sia rispetto al ripristino del suolo che della componente vegetale (qualificandone origine, tipologia, modalità di esecuzione delle operazioni).

Ulteriori aspetti inerenti le "incidenze sulle componenti biotica" nella documentazione trasmessa:

- si rileva che l'impatto dell'impianto fotovoltaico sulle componenti faunistiche e floristiche è di entità modesta se non nulla e, in ogni caso, inferiore ad impatti potenzialmente derivabili da altre attività consentite nella stessa area, senza chiarire quali siano tali attività consentite;
- si afferma che l'area sia stata oggetto di precedente "estrazione", asserzione che risulta non chiarita e circostanziata;
- si afferma che rispetto alle incidenze sulla componente suolo dell'impianto questo genererebbe:
  - potenziale disturbo e degradazione durante la fase di cantiere di livello basso;
  - il disturbo e l'asportazione di suolo sarebbero localizzati all'interno del corridoio di 26 m (pista di lavoro);

A tale affermazione si contesta che l'asportazione di suolo verosimilmente avverrà:

- a seguito dei livellamenti di terreno;



- in corrispondenza degli scavi e gettata in opera dei cordoli in cls di sostegno alla recinzione;
- in corrispondenza dello spazio adibito ai locali tecnici prefabbricati, per la realizzazione delle platee di fondazione;
- in corrispondenza degli scavi e gettata in opera delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- in corrispondenza dello scavo e messa in opera dei cavidotti per il trasporto dell'energia elettrica;
- in corrispondenza delle strade di servizio laddove se ne prevede l'ampliamento e la costruzione.

A ciò si aggiunge che, rispetto alle terre riutilizzabili in cantiere per il rinterro, manca l'identificazione dei punti e delle modalità di stoccaggio per l'accumulo temporaneo.

2) Per quanto riguarda l'incidenza sulle specie animali, non risultano essere stati effettuati rilievi faunistici di campo, così come richiesto in sede di integrazioni.

Posto che le minacce principali per le specie di interesse comunitario cui l'impianto sarebbe suscettibile di impatti, sono rappresentate da: perdita di habitat, abbandono delle pratiche tradizionali, gestione dei prati verso pratiche maggiormente impattanti, non si chiarisce in base a quali criteri l'incidenza sulle specie nidificanti a terra (es. *Alaudidae*) sia valutata bassa: l'installazione dell'impianto infatti implicherebbe cambiamento d'uso del suolo ed occupazione di suolo. In particolare, oltre che l'occupazione diretta del terreno, i livellamenti di suolo in aree totalmente idonee sarebbero particolarmente critici.

Per le stesse specie le misure di mitigazione proposte non risultano chiare e contestualizzabili:

- si ipotizza l'esecuzione dei lavori nel periodo tardo autunnale, invernale, non si considera che nell'area la *Melanocorypha calandra* e la *Gallerida cristata*, *Lanius senator* sono stanziali e non migranti come pur indicato nel formulario standard della ZSC IT9310008;
- che il progetto possa essere realizzato nell'area prediligendo le aree a minore idoneità (peraltro tali ambiti non verrebbero neanche preventivamente identificati), laddove l'area è interamente potenzialmente idonea;
- l'ipotesi del rinfoltimento della vegetazione steppica, .....con specie endemiche che creano una macchia bassa e quindi favorevole al suo ambiente, risulta essere ancora una volta non contestualizzata alla progettazione con l'identificazione delle specie, le modalità e la localizzazione di tali interventi, né la potenziale incidenza di tali interventi sulle formazioni erbose, in cui la presenza di cespugli ed arbusti di macchia bassa dovrebbe essere quantificata e qualificata opportunamente.

Per le specie ornitiche nidificanti su alberi o cespugli (es. *Lanius senator*, *L. collirius*) l'incidenza è valutata nulla. Anche in questo caso non vengono esplicitati i criteri di tale valutazione, né peraltro risultano essere stati presi in considerazione gli effetti indiretti sulla entomofauna e sulla erpetofauna, di cui tali specie si nutrono.

Ulteriore considerazione va fatta per:

- la *Melanargia arge*: non è specificato rispetto a quale parametro è stata effettuata la valutazione. Non risultano essere stati condotte specifiche indagini di campo, ne può essere considerata accertata l'assenza della pianta ospite in quanto l'assetto fitosociologico dell'area, per quanto evidenziato precedentemente, non può considerarsi esaustivo. Per tali considerazione la valutazione della specie nell'area non può essere considerata adeguata;
- *Stipa autroitalica*: considerando che l'assetto fitosociologico dell'area non è stato eseguito e le specie presenti non sono state correttamente individuate, la valutazione dell'incidenza sulla specie non può essere considerata adeguata; le stesse misure di mitigazione non appaiono contestualizzate né accompagnate da una idonea progettazione che contempli fattori di base quale: origine delle sementi, caratterizzazione, localizzazione e dimensione delle aree, modalità di intervento;
- per *Saga pedo*, la misura di mitigazione proposta: *“Favorire la presenza di formazioni erbacee ed arbustive, fitte e varie sotto il profilo compositivo, in corrispondenza di radure interne o ai margini dei boschi;.....”* risulta essere ancora una volta non contestualizzata nella progettazione in relazione all' identificazione delle specie, alla localizzazione delle aree ed alle stesse modalità d'intervento.

In generale le misure di mitigazione previste sono carenti della definizione delle condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere gli effetti del progetto al di sotto della soglia di significatività.

Non vengono definiti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al progetto;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

3) Per quanto concerne l'incidenza sulla componente paesaggistica, in merito alla visibilità dell'impianto vale ancora quanto comunicato precedentemente. Le integrazioni pervenute non chiariscono quanto richiesto, in quanto la siepe schermante, peraltro già prevista dagli elaborati di cui alla nota 132471-SIAR del 10.04.2020, nonché la distanza non potrebbero mitigare l'impatto visivo generato dall'impianto dai sentieri della rete escursionistica che conducono dalle cime

principali del massiccio, comprese tra i geositi del parco. In particolare ai fini della tutela e conservazione dell'integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione, nonché delle visuali da e verso i medesimi beni, si evidenzia che tra le aree interessate dall'impatto visivo dell'impianto sono comprese aree nelle Zone Speciali di Conservazione IT9310001, IT9310002, IT9310003, IT9310006, IT9310007, IT9310008 che comprendono le tre cime più alte dell'intero massiccio centrale del Parco Nazionale del Pollino, rientrando nella ZPS Pollino Orsomarso. Le stesse cime sono identificate come geositi; in particolare si citano: Cima del m. Pollino (GS2) Cima del m. Dolcedorme (GS6). La visibilità interesserebbe oltre che la cima ed i versanti sud e sudoccidentale di Serra del Prete, il Monte Manfria (GS12) e T. Capanna oltre che aree prossime all'area di progetto quali Timpa di Valle Piana, Timpone Campanaro, Timpone Dolcetti ed il Pollinello.

Si segnala che le cime suindicate sono collegate dai seguenti sentieri classificati come prioritari nel catasto dell'ente parco (l'elenco si limita a comprendere i percorsi che si sviluppano prevalentemente in aree aperte, escludendo quelli che si sviluppano in prevalenza in area boscata):

IPV1 – Orto Botanico Castrovillari (654m slm, situato ameno di 200 m dall'area interessata dal progetto) Serra Dolcedorme (2267);

IPV1A – Varco del Pollinello (1700m)- Pollinello (1820);

IPV2 – Colle Impiso- Monte Pollino (2248m);

IPV2b Piano di Gaudolino (1692)- Pollinello (1718);

920 C che collega il Pollinello alla cima del Monte Pollino passando dal "Patriarca", albero monumentale (*Pinus heldreichii* subsp. *leucodermis* (Antoine) E. Murray), inserito nei relativi elenchi regionali.

**Considerato** infine che non risultano pervenuti ulteriori elementi che possano escludere incidenza del progetto sui siti natura 2000 limitrofi all'area di intervento, sulle specie e sugli habitat protetti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, né sulle componenti ambientali che questo ente è chiamato a tutelare in base alla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, permangono criticità in relazione alla verifica di compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357;

**Per tutto quanto sopra esposto**

Si propone il seguente provvedimento: **parere negativo** per l'intervento in oggetto.

### I Referenti per l'istruttoria

Ing. Egidio Calabrese

Dott. Geol. Luigi Bloise

Dott.ssa Vittoria Marchianò

Geom. Giuseppe Milione

Firmato digitalmente da

**EGIDIO CALABRESE**

C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**Rotonda, li 26/04/2021**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Oggetto:** PRATICA N. prot. 9440 del 16/11/2020;

**Richiedente:** Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente - Settore 4 “Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” in qualità di autorità competente, per conto del proponente RESIT s.r.l. - ROMA;

**Oggetto:** Impianto Fotovoltaico Castrovillari 18 MWp, loc. Petrosa del Comune di Castrovillari (CS). Provvedimento Autorizzatorio Unico Reg (VIA+VI+A.U. art.12 D.lgs.387/03) - Conferenza di Servizi comma 7 art.27 bis.

**Istruttoria** e proposta di parere da rendere in conferenza di servizi nell’ambito del P.A.U.R.

**Vista** la nota prot. 9440 del 16/11/2020 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente - Settore 4 “Economia Circolare - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”, in qualità di autorità competente, convocava la Conferenza di Servizi per il rilascio dei pareri relativi al progetto in epigrafe, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Reg (VIA+VI+A.U. art.12 D.lgs.387/03), ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06, in prima riunione fissata per il 14/12/2020 ore 10:00, da tenersi in videoconferenza;

**Richiamata** la nota n. 10380/2020 del 14-12-2020 con la quale l’ente parco comunicava che erano in corso di valutazione le integrazioni trasmesse dalla proponente RESIT s.r.l in data 09/12/2020 ed acquisite al prot. 10194 riservandosi di trasmettere parere nelle prossime sedute della conferenza

**Vista** la nota prot 00010380 del 14.12.2020 con la quale la Regione Calabria inviava il verbale della conferenza dei servizi, nonché la successiva nota acquisita al prot dell’ente n. 10460 del 17.12.2020 con la quale si convocava nuova seduta in data 16.02.2021;

**Richiamata** la nota pnp N. 1093/2021 del 09/02/2021 con la quale l’ente trasmetteva il parere di propria competenza

**Richiamati** i verbali ed i relativi allegati delle sedute della Conferenza dei Servizi;

**Richiamata** in particolare la nota agli atti dell’ente a n. prot 2853\_2021 e l’allegato verbale della IV Conferenza dei Servizi del 22/03/21, dal quale emerge che:

- il proponente ha rimodulato la progettazione esecutiva come stralcio della progettazione già presentata, limitatamente alla occupazione di solo 11,7 ettari di terreno (area lorda, recintata), al fine di adeguare del progetto al limite di occupazione di suolo del 10% rispetto ai terreni contigui a disposizione, come richiesto dalla normativa regionale
- l’autorità competente concede alla ditta 30 giorni per trasmettere la documentazione e che essa una volta acquisita, sarà trasferita agli enti, chiamati ad esprimersi in merito.

**Vista** la nota prot. Regione Calabria 13861 del 16.04.2021 col quale veniva trasmesso il link della documentazione progettuale rimodulata e si convocava conferenza dei servizi in data 28 aprile



Organizzazione delle  
Nazioni Unite per  
l'Educazione, la Scienza e  
la Cultura



Pollino  
Geoparco mondiale  
UNESCO



EUROPEAN CHARTER  
FOR SUSTAINABLE TOURISM IN  
PROTECTED AREAS

Ente Parco Nazionale del Pollino

Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione

85048 Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311 - fax 0973.667802

pec: [parcopollino@mailecertificata.biz](mailto:parcopollino@mailecertificata.biz) - mail: [ente@parcopollino.gov.it](mailto:ente@parcopollino.gov.it)

[www.parcopollino.gov.it](http://www.parcopollino.gov.it)



2021, nonché alla successiva nota integrativa prot. Regione Calabria 173861 del 16.04.2021, agli atti dell'ente al n.prot. 3477 del 20.04.2021

**Vista** altresì l'ulteriore nota agli atti dell'ente n. prot 3610 del 23-04-2021 "Invio integrazioni indagini fitosociologiche nel periodo primaverile - Stralcio Progettuale da 9 MW dell'Impianto Fotovoltaico "Castrovillari 18 MWp – 3 sezioni indipendenti da 6 MWp ciascuna" - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 27 bis provvedimento Unico in Materia Ambientale (VIA+VI+A.U. art. 12 D.lgs. 387/03) – da parte di RESIT SRL – ROMA

**Viste** la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91;

**Viste** le "Misure di Salvaguardia" allegate al D.P.R. 15/11/93;

**Visto** il D.P.R. 02/12/97;

**Vista** la proposta del Piano per il Parco e le relative Norme Tecniche di Attuazione, deliberati dal Consiglio Direttivo dall'Ente Parco con provvedimento n. 32 del 17.05.2011, previo parere favorevole della Comunità del Parco reso con Deliberazione n. 2 del 06.05.2011;

**Visto** il D.lgs 152/06, Parte II Titolo III;

**Visto** il DPR 357/96 ess.mm.ii

**Vista** la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e richiamati in particolare i principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

**Evidenziato** che il parere sfavorevole precedentemente espresso dell'ente era motivato dal carenza di **sostanziali elementi** atti ad escludere l'incidenza del progetto sui siti natura 2000 limitrofi all'area di intervento, sulle specie e sugli habitat protetti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, e sulle componenti ambientali che questo ente è chiamato a tutelare in base alla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, e dal permanere di criticità in relazione alla verifica di compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357;

**Evidenziato** che la documentazione al prot. regcal 173861 del 16.04.2021, agli atti dell'ente al n.prot. 3477 del 20.04.2021, risulta ancora una volta carente delle analisi ambientali ed degli elementi sostanziali atti ad escludere l'incidenza del progetto a supporto di quanto sostenuto dal richiedente che esclude a priori la presenza di particolari habitat di interesse e dunque le incidenze del progetto su habitat e specie di interesse comunitario, ignorando le componenti floro-faunistiche ed ecosistemiche di interesse conservazionistico dell'area

**Evidenziato** altresì che da tale documentazione emergono aspetti particolarmente contraddittori laddove si afferma che:

-Per l'uso decentrato dei sistemi fotovoltaici *l'impatto sulla fauna e sulla flora è ritenuto generalmente trascurabile, in quanto sostanzialmente riconducibile al suolo e all'habitat sottratti*, data anche l'assenza di vibrazioni e rumore.

-Per quanto riguarda l'impatto sulla vegetazione si afferma che *"Dal quadro progettuale si evince che la morfologia non verrà variata, ma sarà eseguito solo un livellamento del terreno"*

**Esaminata** altresì la successiva integrazione agli atti dell'ente n. prot 3610 del 23-04-2021 Stralcio Progettuale 9 MW su 11,7 ha "Estratto da impianto fotovoltaico "CASTROVILLARI 18 MWp" Stralcio Progettuale, con la quale la società Resit s.r.l ha trasmesso indagini fito-sociologiche eseguite sull'area d'intervento;

**Evidenziato** che suddette indagini, oltre a analisi dirette ad altre componenti ambientali erano già state formalmente richieste in sede del procedimento con le note dell'ente parco Prot. N. 3502/2020 del 11/05/2020 e Prot. N. 4691/2020 del 25/06/2020 , relative alla fase di verifica documentale, e che la carenza di tali elementi era evidenziata nella resa del Parere in Conferenza dei servizi trasmesso dall'Ente Parco con N. 1093/2021 del 09/02/2021.

**Dato atto** che dai rilievi fitosociologici (il plot n.9 edn.10 hanno le medesime coordinate) si rilevano

- specie tipiche e guida dell'habitat 6210\* quali :
  1. *Anthyllis vulneraria* (abbondanza da 1 a 3 in tutti e 11 i rilievi);
  2. *Brachypodium rupestre* (dominante nei rilievi 5, 1 e 2 e comunque presente in 4 7, 11 3 e 6 (8 su 11 rilievi);
- Altre specie target dell'habitat 6210 quali *Sanguisorba minor* (non rilevata solo nel plot n.6) ed *Eryngium campestre* (non rilevata solo nel plot n.5);
- Specie di interesse conservazionistico, orchidiacee (*Orchis morio*, *Anacamptis papilionacea*, *Ophrys lutea*, *Ophrys sphegodes*, *Ophrys bertolonii subsp. bertoloniiiformis* O. Danesch & E. Danesch H. Sund., oltre che *Spiralante spiralis*, specie però a fioritura autunnale), la cui presenza contraddistingue l'habitat 6210 come prioritario e questo nonostante il fatto che le condizioni meteorologiche contingenti (fredde) abbiano oggettivamente determinato un ritardo della stagione di fioritura ;
- specie altrettanto caratteristiche dei Festuco- Brometea e dell'habitat 6210 alle latitudini della nostra regione: **Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee)**, quali *Festuca circummediterranea* (dominante in tutti i rilievi eccetto che il 6, in cui è comunque presente ed il 5, in cui non è segnalata) e *Koeleria splendens* (dominante nei rilievi n. 5,4,1,2,7,3 e presente in 11, 9 e 10). Queste specie vengono inesattamente ed inspiegabilmente attribuite all'elenco "altre specie" (questo ultimo generalmente dovrebbe riferirsi a specie non caratteristiche);
- che il ritardo della stagione di fioritura motiva ragionevolmente anche la mancanza della segnalazione di *Bromus erectus* (*Bromopsis erecta*), altra specie comunissima nell'area e caratteristica dell'habitat, distinguibile solo al momento della fioritura.

**Rilevato** che i rilievi fitosociologici per abbondanza e composizione delle specie indicano l'occupazione dell'area del progetto dell'habitat prioritario 6210\*, e questo nonostante alla data dei rilievi la stagione di fioritura risulti particolarmente ritardata, e che per tale circostanza non si ritiene appropriata la valutazione effettuata dal proponente sull'habitat: " BASSA, basata sul presupposto erroneo che l'area identificata per il progetto non danneggerebbe l'habitat, ma lo costeggerebbe.

**Rilevato** che per quanto concerne le specie di interesse comunitario: nell'ambito dello studio di incidenza manca qualsiasi riferimento analitico alla specie *Stipa austroitalica*.

**Evidenziato** che segnalazione della specie nell'area e la conseguente necessità di analisi della presenza, era già stata indicata dall'ente con nota Prot. N. 3502/2020 del 11/05/2020 e Prot. N. 4691/2020 del 25/06/2020 (relative alla fase di verifica documentale) nonché rilevata al momento di resa del Parere in Conferenza dei servizi trasmesso Ente Parco con N. 1093/2021 del 09/02/2021;

**Dato atto** che l'identificazione della specie si limita al momento della fioritura (la specie non è identificabile se non è in fiore);

**Considerato** che la stagione di fioritura della specie quest'anno, alla luce delle condizioni climatiche contingenti, è piuttosto arretrata, ed è questo plausibilmente il motivo dell'assenza della specie nei rilievi.

**Ritenuto** per tale circostanza non si ritiene appropriata la valutazione di incidenza effettuata dal proponente sulla specie: "Nulla " e, né tantomeno le misure di mitigazione proposte, in quanto non attuabili in mancanza dei rilievi della presenza in periodo idoneo.



**Ribadito** che l'esecuzione delle analisi sulla specie avrebbe potuto e dovuto avere seguito già a partire dalla nota N. 3502/2020 del 11/05/2020, dunque in periodo utile ai fini del rilievo della specie.

**Considerato** per quanto suddetto, che il contingente delle specie floristiche dell'area rilevata non sia tutt'ora completo e quanto affermato rispetto alla presenza dell'habitat 62A0, risulta piuttosto controverso in quanto la specie guida di questo ultimo per l'Italia meridionale sarebbe proprio rappresentata da *Stipa austroitalica*.

**Rilevato** che i livellamenti, l'occupazione e l'asportazione di suolo e soprassuolo, nonché la presenza stessa dell'impianto, indurranno la variazione delle caratteristiche del microclima, delle precipitazioni, delle temperature e dell'incidenza delle radiazioni solari a causa dell'effetto ombreggiante e comporteranno inevitabilmente l'impoverimento del soprassuolo (ove non è prevista la totale asportazione), ed il cambiamento della composizione floro-vegetazionale presente nell'area con la conseguente variazione compositiva delle formazioni prative riferibili ad habitat di interesse comunitario prioritario (6210\*), e con conseguente depauperamento, compromissione e scomparsa dello stesso nell'area di progetto.

**Rilevato**, per quanto attiene le altre specie di interesse comunitario, che i rilievi fitosociologici evidenziano una significativa presenza di *Brachypodium rupestre*, dominante nei rilievi 5, 1 e 2 e comunque presente in 4, 7, 11, 3 e 6 (8 su 11 rilievi), che è specie nutrice di *Melanargia arge*

**Rilevato** che le misure di mitigazione proposte per la conservazione dell'ornitofauna prevedono di pianificare lo svolgimento dei lavori nei periodi di assenza delle specie nidificanti (da aprile fino a settembre) quindi nel periodo tardo autunnale invernale,

La tempistica prevista per l'approntamento dell'area di cantiere (tra il 1° e 3° mese) ed il montaggio degli impianti (tra il 9° ed il 15° mese pur essendo compatibile con la fenologia riproduttiva delle specie ornitiche costituirebbe un ulteriore fattore di pressione a carico dell'habitat, laddove tali mesi risultano maggiormente piovosi, dunque lo svolgimento delle attività di cantiere ed i montaggi potrebbero generare una maggiore pressione sul suolo, e soprassuolo e conseguentemente su habitat e specie stanziali.

**Rilevato** altresì che le misure di mitigazione proposte per la conservazione delle specie di interesse conservazionistico e degli habitat risultano ancora una volta carenti della definizione delle condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere gli effetti del progetto al di sotto della soglia di significatività in linea con quanto contenuto nelle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR). (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) dal momento che non vengono definiti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al progetto;

- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo
- L'impianto interesserebbe interamente superfici occupate da habitat di interesse comunitario, influenzandone evidentemente lo stato di conservazione

**Considerato** altresì per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che nonostante la rimodulazione dell'impianto di 11,7 ha circa a fronte dei 30 precedentemente richiesti, le relazioni, in particolare lo studio di visibilità dell'impianto allegato alla documentazione progettuale scaricabile dal link trasmesso con la nota agli atti dell'ente al n.prot. 3477 del 20.04.2021, ancora una volta non permettono di valutare positivamente le incidenze dovute all'impatto paesaggistico dell'impianto. L'ente ha individuato puntualmente elementi di pregio paesaggistico per i quali ritiene, in linea con i principi del QTPR Calabria, sia necessaria e prevalente la tutela della percezione delle visuali. Laddove dall'elaborazione grafica relativa alla visibilità è evidente l'interferenza dell'impianto con tali beni e nonostante l'impianto non abbia carattere puntuale ma areale, il richiedente ancora una volta asserisce l'irrelevanza di tale impatto in funzione della distanza, piuttosto che dimostrare tale asserzione attraverso procedure di analisi puntuali della visibilità da e verso tali beni.

In particolare poi non è plausibile l'affermazione per cui data la morfologia del territorio, in maniera naturale, la visibilità dell'impianto sarebbe ridotta e neutralizzata "anche" nei territori più prossimi ad esso. Tale affermazione non può essere valida per i beni paesaggistici individuati, che sono posti a quote superiori rispetto l'area di progetto.

La previsione della recinzione perimetrale e la predisposizione di barriere visive quali siepi e/o essenze d'alto fusto, mal si presta a garantire l'eliminazione dell'impatto visivo dell'impianto esteso su una superficie di 11 ettari, che rimarrà fino a prova contraria, visibile dalle cime, dai geositi e dai punti di interesse del Parco Nazionale del Pollino, già precedentemente individuati a meno che non si dimostri l'esistenza di ostacoli visivi da ciascuno di essi e l'impianto.

Per ciò che concerne la sentieristica: l'impianto sarà visibile dai sentieri IPV1 – Orto Botanico Castrovillari – Serra Dolcedorme; IPV1A – Varco del Pollinello – Pollinello, dal sentiero 920C – Pollinello – Monte Pollino in quanto gran parte del tracciato si estende sui versanti ed i crinali del massiccio esposti a SUD, SUD-EST ed interesserà anche IPV2b - Piano Gaudolino – Pollinello per quanto attiene la porzione del tracciato che insiste sul crinale panoramico ( in direzione S, S-E) che porta alla cima.

**Ritenuto** che i documenti relativi al progetto rimodulato:

- Risultano tutt'ora inadeguati e carenti rispetto alle soluzioni previste per la mitigazione degli impatti e le indagini conoscitive rispetto alla *Stipa austroitalica* che è specie di interesse comunitario prioritario;
- Dimostrano, in relazione alla composizione ed all'abbondanza dei rilievi fitosociologici che l'area interessata dall'impianto, pur se ridotta in dimensioni rispetto al progetto originale, è occupata da habitat di interesse comunitario prioritario (6210\*), ed interessa habitat di elezione per la presenza di specie di interesse comunitario quali *Melanargia arge*, nonché del contingente ornitico;

Queste stesse specie nella ZPS Pollino Orsomarso e nella ZSC La Petrosa sono rappresentate da popolazioni rare/ e o poco abbondanti o a distribuzione ristretta per le quali la compromissione delle condizioni di idoneità comporterebbe una diretta influenza sulla disponibilità di habitat di alimentazione, rifugio e riproduzione;

- Che l'incidenza del progetto, in relazione all'importanza conservazionistica ed alla distribuzione degli habitat e delle specie interessate, sarebbe dunque suscettibile di indurre anche effetti negativi sulla ZPS Pollino Orsomarso e la ZSC La Petrosa, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della Direttiva Habitat.

**Richiamato** l'art. Art. 27 bis comma 5 e l' Art. 27 bis comma 8 •per cui tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

### Per tutto quanto sopra esposto

Si propone il seguente provvedimento: parere negativo per l'intervento in oggetto.

### I Referenti per l'istruttoria

Ing. Egidio Calabrese

Dott. Geol. Luigi Bloise

Dott.ssa Vittoria Marchianò

Geom. Giuseppe Milione

Firmato digitalmente da

**EGIDIO CALABRESE**

e-mail = egidio.calabrese@parcopollino.gov.it  
C = IT

Firmato digitalmente da

**VITTORIA MARCHIANO'**

CN = 'MARCHIANO' VITTORIA  
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa





*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

*Via G. da Fiesi 34 - 88100 Catanzaro*

*Tipo Affare* CT 2720/2021

*Avv. Bisun*

*Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati*

RIF. NOTA DEL 17.05.2023 PROT. 335343  
AFFARE LEGALE 20767/23

OGGETTO: CT 2720/21 - RESIT Srl c/ Ministero della Transizione Ecologica  
- Ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro sentenza 433/23 - Ricorso al  
Consiglio di Stato - Scadenza 15.07.2023.

sezione4@mailcert.avvocaturastato.it  
**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**  
**VIA DEI PORTOGHESI, 12**  
**00186 ROMA**

**E p.c.**

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  
**MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Dir.ne Gen.Archeologia Belle Arti e Passaggio**  
**Via del Collegio Romano, 27**  
**00186 ROMA**  
Segue nota del 18.10.2021 prot. n. 49852

mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it  
**MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio**  
**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**  
**per la Provincia di Cosenza**  
**Piazza Valdesi, 13**  
**87100 COSENZA**  
RIF. NOTA DEL 09.11.2021 PROT. N. 9628

parcopollino@mailcertificata.it  
**ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**  
**Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione**  
**85048 ROTONDA**  
RIF. NOTA DEL 06.11.2021 PROT. N. 50973

Tel. 0961/773154

Indirizzo Posta Elettronica Certificata P.E.C. [catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it)

AOO PARCO POLLINO  
Protocollo Arrivo N. 4587/2023 del 23-05-2023  
Allegato 5 - Class. D.5 - Copia Documento



*Avvocatura Distrettuale dello Stato*  
*Via G. da Ferris 34 - 88100 Catanzaro*

In riscontro alla nota in epigrafe, si trasmettono i documenti e gli atti di causa.

**L'AVVOCATO INCARICATO**  
**Ermelinda Biesuz**

**L'AVVOCATO DISTRETTUALE**  
**Ennio Antonio Apicella**

AOO PARCO POLLINO  
Protocollo Arrivo N. 4587/2023 del 23-05-2023  
Allegato 5 - Class. D.5 - Copia Documento

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00433/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01630/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2021, proposto da Resit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Canonaco, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Castrovillari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Giannicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Parco Nazionale del Pollino, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.



Da Fiore, 34;

Struttura Tecnica di Valutazione Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Ministero della Transizione Ecologica, non costituito in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE***

***MISURE CAUTELARI:***

- della nota prot. 371381 del 31.8.2021, con cui la Regione Calabria ha comunicato all'odierna ricorrente che “le osservazioni prodotte dalla ditta, anche alla luce dei riscontri pervenuti dal Comune di Castrovillari, dalla Soprintendenza Archeologica e dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa”;
- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza assunta al prot. della Regione Calabria n. 364972 del 25.8.2021;
- della nota del Comune di Castrovillari prot. 19337 del 25.8.2021;
- della nota dell'Ente Parco Nazionale del Pollino avente prot. 7220 del 26.8.2021;
- della nota prot. 348366 del 4.8.2021, con la quale la Regione Calabria, premesso che “la Conferenza di Servizi si è chiusa in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto” ha invitato gli enti partecipanti al procedimento a replicare alle osservazioni prodotte dalla Società;
- della nota prot. 334547 del 26.7.2021, con cui la Regione ha notificato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi a tutti gli enti che hanno preso parte al procedimento;
- del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 21.7.2021, con il quale “si chiude in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi” invitando

- la Società a produrre eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:
    - a. i pareri espressi dal Comune di Castrovillari con nota del 25.8.2021, con nota prot. 17100 del 20.7.2021, con nota del 15.6.2021, con nota prot. 14254 del 15.6.2021, con nota prot. 12638 del 25.5.2021, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.5.2021), con nota prot. 176837 del 19.4.2021
    - b. i pareri espressi dalla Soprintendenza con nota del 24.8.2021, con nota prot. 4661 del 26.5.2021, con nota del 24.2.2021, con nota del 25.11.2020;
    - c. i pareri espressi dalla Struttura Tecnica di Valutazione con nota del 21.7.2021 e del 10.3.2021;
    - d. i pareri espressi dall'Ente Parco con nota del 26.8.2021, con nota del 28.4.2021, con nota del 9.2.2021
    - e. i pareri espressi dal Settore Energia in data 21.7.2021 e in data 10.3.2021
    - f. in parte qua il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 1.8.2016, nei termini precisati nel presente atto;
    - g. in parte qua Regolamento Energetico Ambientale Comunale, approvato dal Comune di Castrovillari con delibera del consiglio comunale n. 36 del 2009;
    - h. ogni ulteriore atto o parere ritenuto lesivo per gli interessi dell'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Castrovillari e di Ente Parco Nazionale del Pollino e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 15.10.2021 e depositato il 20.10.2021 la Resit s.r.l. ha esposto che:

- ) in data 23.7.2009 aveva presentato alla Regione Calabria – Settore Energie Fonti Rinnovabili istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 18 MWp, da realizzarsi nel Comune di Castrovillari e il successivo 26.10.2010 istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito "Screening");
- ) in data 19.12.2014 la Regione – Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha disposto l'assoggettamento del progetto a VIA;
- ) all'esito del giudizio incardinato con il provvedimento di assoggettamento a VIA, in data 11.11.2019 ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006;
- ) in data 16.11.2020 la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 14.12.2020 e, in tale data è stata rinviata al 16.2.2021 per acquisire chiarimenti di natura urbanistica e di natura paesaggistica e archeologica;
- ) il 16.2.2021 (2° seduta), in vista della quale con note del 17.12.2020 e 28.1.1021 gli enti coinvolti erano stati compulsati a trasmettere le relative determinazioni, sono stati acquisiti rispettivamente il parere sfavorevole dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, la nota del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria del 9.12.2020 in cui venivano evidenziate criticità sulla destinazione urbanistica del sito e rilevato che *"l'occupazione superficiale dell'impianto risulta maggiore al 10% ammissibile di occupazione della superficie del lotto"* nonché la conferma del parere contrario espresso con nota del 15.2.2021 dal Comune di Castrovillari e la Conferenza è stata aggiornata per richiedere chiarimenti al Dipartimento Urbanistica e al Comune di Castrovillari;
- ) nella seduta del 10.3.2021 (verbale n. 3) – in vista della quale erano pervenuti la



conferma del parere negativo della Soprintendenza con nota del 24.2.2021, il parere negativo della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del Dipartimento Ambiente con nota del 10.3.2021, il parere negativo del Responsabile del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica con nota del 10.3.2021 ed una riserva di approfondimenti espressa dall'Ente Parco con nota del 9.3.2021 alla luce delle osservazioni prodotte dalla Società il 25.2.2021 – i lavori della Conferenza sono stati rinviati avendo riscontrato *“che il problema principale è il rispetto del 10% di occupazione prevista dal QTRP regionale”*, nel mentre la ditta ha affermato che *“come da accordi in conferenza di servizi invierà uno stralcio del progetto presentato con occupazione pari al 10% dei terreni oggi a disposizione entro 10 giorni”*;

- ) in data 23.4.2021 la ricorrente ha presentato uno stralcio della proposta progettuale per una potenza pari a 9 MW e nel rispetto del limite del 10% previsto dall'art. 15 del QTRP (Progetto stralcio);
- ) nella seduta della Conferenza di Servizi del 28.4.2021 (verbale n.5) si è stabilito che tutti gli enti coinvolti avrebbero dovuto riformulare il proprio parere/nulla osta/atto di assenso sul progetto rimodulato da 9 MWp, ritenendo non validi i pareri precedentemente riformulati sul progetto originario, abbisognevole di conferma in seno alla conferenza anche qualora ritenuti validi anche per il progetto rimodulato;
- ) in vista di tale seduta, con nota del 19.4.2021 il Dipartimento Urbanistica ha richiesto al Comune di Castrovillari di pronunciarsi sull'ammissibilità della variante stralciata e con nota del 28.4.2021 il Comune ha evidenziato la compatibilità urbanistica del sito di intervento alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, richiamando altresì il regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2009 che rimette al suddetto organo la formulazione di apposito parere per l'attuazione dell'intervento;
- ) in data 26.5.2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi sul progetto stralciato, in occasione della quale il Comune di Castrovillari ha espresso

parere negativo reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/2021 (nota prot.12638 del 25.5.2021), l'Ente Parco ha confermato il parere negativo con nota del 28.4.2021, la Soprintendenza ha espresso parere negativo con nota assunta dalla Regione il 27.5.2021 e la STV, rappresentata in seduta, si è riservata la produzione del parere, ancora non predisposto per ragioni interne;

-) nella successiva seduta della Conferenza del 23.6.2021 la Società ricorrente ha comunicato che, a seguito di interlocuzioni con l'Autorità di Bacino Regionale (A.B.R.) aveva aggiornato la planimetria dell'impianto "traslata verso l'alto di circa 150 ml, ma sempre ricadente all'interno della medesima particella n. 18", è stato acquisito il parere favorevole della suddetta ABR del 21.6.2021 e la conferma del parere contrario del Comune con nota del 15.6.2021 e la Conferenza ha invitato la società ad aggiornare la documentazione al progetto stralcio "traslato" onde consentire agli enti di esprimersi su tale ultima ipotesi;

-) alla seduta conclusiva del 21.7.2021 – in vista della quale la STV nella seduta del 20.7.2021 aveva formulato parere negativo e il Comune di Castrovillari aveva mantenuto il parere negativo con nota del 20.7.2021 – si è dato atto che non erano pervenuti i pareri della Sovrintendenza e dell'Ente Parco nazionale del Pollino con riferimento al progetto rimodulato e traslato e la Conferenza di Servizi ha definito il procedimento in senso sfavorevole alla ricorrente, invitando la stessa a fornire osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;

-) con nota del 3.8.2021 la ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni;

-) con nota prot. 371381 del 31.8.2021 la Regione Calabria ha comunicato che le osservazioni prodotte dalla ditta non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa.

2- Alla luce di quanto sopra la ricorrente, articolando le doglianze di diritto in due parti distinte, chiede l'annullamento degli atti di cui in epigrafe e in particolare:

-) in via principale, evidenziando l'interesse ad ottenere la condanna di tutti gli enti

a pronunciarsi sul progetto originario in accoglimento delle censure formulate nella prima parte, chiede di annullare gli atti impugnati e per l'effetto condannare gli enti a rivalutare il progetto originario emendato dai vizi ravvisati e contestati come da motivi (rispettivamente motivi nn. 1, 2 e 3 - prima parte del ricorso);

- in via subordinata, in accoglimento delle censure formulate nella seconda parte del presente ricorso, chiede di annullare tutti gli atti e provvedimenti impugnati e per l'effetto condannare gli enti a rivalutare il progetto rimodulato emendato dai vizi ravvisati (motivi nn. 4, 5, 6 e 7 – seconda parte).

3- Quanto alla prima parte di ricorso la ricorrente –lamentando le determinazioni sfavorevoli nonostante l'accondiscendenza alla rimodulazione del progetto onde rispettare il limite del Q.T.R.P.– adduce:

- 1) *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili*
- 2) *Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 357/1997. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (v. G.U. n. 303 del 28.12.2019). Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di*



*proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

*3) Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e del d.l. 77/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

Quanto alla seconda parte del ricorso, attinente alla censura del diniego sul progetto stralcio rimodulato, vengono dedotti gli ulteriori motivi:

*4) Violazione dei canoni del giusto procedimento e del legittimo affidamento della Società. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di*

*potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

*5) Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.*

*6) Sulla illegittimità dei pareri posti alla base del diniego. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/90 Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. (pag. 35 ss.)*

*7) Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 357/1997. Violazione e falsa applicazione delle Linee*

*Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (v. G.U. n. 303 del 28.12.2019).  
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n.  
241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa  
applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria  
e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di  
proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di  
istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione.  
Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Eccesso di potere per  
contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio di massima  
diffusione delle fonti rinnovabili.*

4- Con atto depositato il 25.10.2021 si sono costituiti il Ministero della Cultura -  
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro,  
Cosenza e Crotone e l'Ente Parco Nazionale del Pollino per resistere al ricorso.

5- Con atto depositato in pari data si è costituita la Regione Calabria per resistere al  
ricorso.

6- Con memoria del 6.11.2021 la Regione Calabria ha eccepito il superamento del  
limite dimensionale degli scritti, chiedendo lo stralcio di quanto esuberante, nonché  
l'inammissibilità della prima parte del ricorso (motivi 1 e 2) per acquiescenza  
manifesta in sede procedimentale dalla ricorrente, l'inammissibilità  
dell'impugnazione della nota del 31.8.2021 (ossia della seconda parte del ricorso)  
in quanto priva di valore provvedimentale e, nel merito, l'infondatezza del  
gravame.

7- Con atto depositato il 10.11.2021 si è costituito il Comune di Castrovillari per  
resistere al ricorso.

8- Alla camera di consiglio del 10.11.2021 parte ricorrente ha chiesto  
l'autorizzazione al superamento degli scritti difensivi e ha rinunciato all'istanza  
cautelare chiedendo la fissazione sollecita dell'udienza del merito.

9- In vista della fissazione del merito le parti hanno poi depositato memorie ex art.  
73 c.p.a. (Regione Calabria e Ente Parco del Pollino l'11.11.2022) e repliche



(ricorrente e Regione Calabria il 23.11.2022).

10- All'udienza pubblica del 14.12.2022 il ricorso è stato spedito in decisione.

#### DIRITTO

11- Il Collegio ritiene anzitutto di soprassedere sull'istanza di stralcio del ricorso formulata dalla Regione Calabria, alla luce dell'esito del giudizio.

12- Viene preliminarmente scrutinata la domanda di annullamento degli atti impugnati e conseguenziale condanna dell'Amministrazione a rivalutare il progetto originario, una volta emendato dai vizi di legittimità individuati nei motivi nn. 1, 2 e 3 del ricorso.

12.1- Sul punto, viene anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Calabria.

12.2- L'eccezione è fondata per come di seguito esposto.

12.3- È pacifico che, nel corso del procedimento ed in particolare della Conferenza dei servizi, la ricorrente abbia modificato il progetto originario presentandone uno stralcio più ridotto, sul quale sono poi proseguiti i lavori e sono state assunte le determinazioni oggetto di contestazione. Conseguenza da ciò che, non rientrando il progetto originario nell'oggetto del procedimento per come riavviato dalle parti a seguito della produzione dello stralcio da parte della ricorrente e sul quale sono state assunte le conseguenziali determinazioni conclusive, non è *ab imis* ammissibile alcuna censura avverso il progetto originario, atteso che eventuali vizi di legittimità non possono che essere apprezzati con riferimento al progetto sul quale l'Amministrazione ha assunto le determinazioni finali –ossia sul progetto stralciato- e non su ipotesi poi accantonate.

12.4- Inoltre, con riferimento alla dedotta violazione del canone di buona fede, da cui parte ricorrente farebbe sostanzialmente discendere per l'Amministrazione un vincolo di riprendere l'esame del progetto originario una volta conclusa negativamente la disamina del progetto stralcio, si osserva che nella seduta della Conferenza dei servizi del 10.3.2021 (verbale n. 3):

- ) il Presidente aveva anticipato che, nonostante la carenza dei chiarimenti richiesti al Dipartimento Urbanistica e al Comune di Castrovillari, i pareri negativi acquisiti agli atti avessero ormai delineato il quadro delle posizioni prevalenti sulle quali si sarebbe assunta la decisione finale;
- ) la ricorrente dichiarava di non aver avuto modo di visionare i pareri ma riteneva di individuare il problema principale nel rispetto del 10% di occupazione previsto dal QTRP regionale, pertanto “come da accordi in conferenza” avrebbe inviato uno stralcio del progetto rispettoso di tale limite entro 10 giorni;
- ) il Presidente ha quindi rinviato i lavori al 22.3.2021.

12.5- Non è stato depositato il verbale della seduta del 22.3.2022 ma dalla disamina del verbale della successiva seduta (avvenuta 28.4.2021, come da verbale n. 5) emerge che in data 22.3.2022 i lavori sono stati rinviati a data successiva per consentire alla ricorrente di presentare la documentazione progettuale sulla proposta stralciata, limitata all'effettiva disponibilità dei 117 ettari dichiarati e nel rispetto del limite del 10% stabilito dal QTRP e, in tale seduta, il Presidente ha ribadito che gli Enti coinvolti avrebbero dovuto formulare il proprio atto di assenso sul progetto rimodulato e i pareri precedenti non sarebbero ritenuti validi per l'indicanda Conferenza e, se ritenuti idonei anche per il progetto rimodulato, l'Ente avrebbe dovuto confermarli in seno alla Conferenza.

12.6- Da quanto esposto emerge in primo luogo che la ricorrente aveva liberamente scelto di presentare un progetto-stralcio accantonando quello originario con l'obiettivo di superare la situazione complessivamente critica evidenziata dal Presidente della conferenza mediante il richiamo alle posizioni prevalenti; in secondo luogo, non risulta che alcuno degli Enti presenti in Conferenza avesse affermato, per quanto di rispettiva competenza, che l'unico vizio che investiva il progetto era costituito dal superamento dei limiti dimensionali dati dal QTRP per cui, ridotto il progetto entro tali limiti, ogni criticità sarebbe stata risolta.

12.7- D'altronde, seguendo la ricostruzione della ricorrente si avrebbe che già sul progetto originario si sarebbe dovuto formare una valutazione positiva salva la

criticità del superamento del 10% disposto dal QTRP, aspetto, però, di cui non vi è traccia agli atti della Conferenza e che, peraltro, stride con l'invito del Presidente a tutti gli enti coinvolti a riformulare *ex novo* i pareri sul progetto stralciato con accantonamento di quanto al momento acquisito.

12.8- Ancora, non risultano poste riserve dagli Enti ovvero richieste specifiche da parte della ricorrente, nel senso di riprendere la disamina del progetto originario laddove il progetto stralciato non fosse stato ritenuto meritevole di approvazione.

In tale ottica, anzi, il riferimento a generici "accordi" presi in conferenza, evidenziato da parte ricorrente, assume valenza del tutto neutra, non risultando alcun accordo in tal senso nei verbali e, laddove all'espressione "accordi" si intenda dare una qualche utilità, la si potrebbe ragionevolmente intendere nella possibilità, concessa alla ricorrente, di esaminare lo stralcio del progetto direttamente in sede conferenziale senza riavviare *ab imis* il procedimento, come infatti alcuni dei partecipanti alla conferenza avevano evidenziato.

12.9- Per completezza, nella seduta del 23.6.2021 il Presidente della Conferenza aveva ribadito la necessità che la ditta ricorrente fornisca al RUP l'intera documentazione progettuale senza fare riferimento a precedenti proposte ormai superate ed inattuabili e trasmettendo tutti gli elaborati previsti in modo aggiornato e, rispetto a tale specificazione, non risultano riserve o contestazioni da parte della ricorrente: tutto ciò corrobora *ad abundantiam* la conclusione che il progetto originario fosse stato ritenuto accantonato in via definitiva e non solo in termini provvisori o transitori.

12.10- In conclusione, non essendosi l'Amministrazione pronunciata sul progetto originario né essendo tenuta a farlo, è inammissibile la prima parte del ricorso e, più specificamente, sono inammissibili i primi tre motivi cui corrispondono i primi tre motivi di ricorso, che attengono ad un progetto diverso da quello su cui è proseguita la Conferenza.

13- Viene quindi scrutinata la seconda parte del ricorso, cui corrispondono le

doglianze avverso il provvedimento di diniego del progetto stralcio, corrispondenti ai motivi n. 4, 5, 6 e 7 del ricorso.

13.1- Le doglianze sono nel complesso infondate.

13.2- Per ragioni di economia espositiva viene anzitutto scrutinato il sesto motivo.

13.2.1- Il ricorrente contesta, con distinte censure, la legittimità dei pareri negativi sulla proposta rimodulata resi rispettivamente dall'Ente Parco Nazionale del Pollino (di seguito anche solo Ente Parco), dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza (di seguito anche solo Soprintendenza), dalla S.T.V., dal Comune di Castrovillari e dal Settore Energia della Regione Calabria.

13.2.2- Il motivo nel suo complesso è infondato.

13.2.3- Con un primo ordine di censure (corrispondenti al punto 6.1 del ricorso) il ricorrente contesta la legittimità del parere del 28.4.2021, con cui l'Ente Parco ha confermato il parere negativo reso il 9.2.2021 sul progetto originario, rilevando che dagli elaborati progettuali relativi al progetto rimodulato, nonché dai relativi studi fitosociologici, non risultano pervenuti nuovi elementi che possano escludere l'incidenza del progetto sui siti natura 2000 limitrofi all'area di intervento.

13.2.3.1- In particolare, il ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

*i)* esso riprende un parere (quello del 9.2.2021) a sua volta ritenuto illegittimo per le ragioni di cui esposte al motivo n. 2 del ricorso, che vengono richiamate e sono così compendiabili:

*i.a)* l'Ente Parco avrebbe fornito una motivazione apodittica sull'*habitat*, sulla fauna e sul paesaggio, non avrebbe indicato le misure di conservazione, non avrebbe svolto un'analisi puntuale del sito di interesse, non avrebbe motivato puntualmente sul rapporto causa/effetto tra l'impianto ed asserito pregiudizio per l'integrità del sito, non avrebbe fornito una motivazione rafforzata stante la collocazione esterna al sito protetto e senza indicare le misure di mitigazione atte a risolvere le criticità riscontrate (punto 2.1.2 del ricorso);

*i.b)* l'Ente Parco non avrebbe valutato l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa e la sua rilevanza ai fini del PNRR, richiamando a tal proposito l'art. 5, comma 9, del



d.P.R. n. 357/1997 e l'art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat (punto 2.1.3);

*i.c)* l'Ente Parco non avrebbe considerato che il terreno è separato dal sito protetto dall'autostrada A2 ("del Mediterraneo") e che la zona interessata dall'impianto è un sito già molto antropizzato per la presenza di aviosuperficie, canile comunale, pista di go-kart e orto botanico (punto 2.1.4);

*i.d)* il parere risulterebbe comunque contraddittorio con la possibilità, prevista dall'Ente Parco, di consentire la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile all'interno del Parco stesso (punto 2.1.5);

*i.e)* il parere risulterebbe viziato nel merito stante l'insussistenza di alcuna incidenza negativa, con correlata carenza istruttoria e motivazionale, acuita dal non aver l'Ente Parco adeguatamente valutato le numerose integrazioni e chiarimenti forniti dalla ricorrente in sede procedimentale (punto 2.1.6);

*i.f)* il parere violerebbe il principio del *c.d.* dissenso costruttivo, non essendo indicate le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (punto 2.1.7);

*ii)* il parere avrebbe dovuto essere considerato *tamquam non esset* in quanto espresso con atto meramente confermativo, privo di istruttoria e in violazione di quanto convenuto nella seduta del 28.4.2021 sulla necessità di reiterazione del parere sul nuovo progetto stralciato, anche in caso di esito confermativo delle precedenti valutazioni; inoltre, il parere sarebbe contraddittorio rispetto alla necessità -evidenziata dall'Ente Parco nella nota del 9.3.2021- di ulteriori approfondimenti, poi non effettuati una volta presentata la rimodulazione dalla ricorrente; ancora, il parere sarebbe inidoneo a supportare il diniego della Regione non essendosi l'Ente Parco pronunciato sulla versione del progetto concordata dalla ricorrente con l'A.B.R., così contravvenendo alla richiesta in tal senso emersa in Conferenza;

*iii)* il parere sarebbe contraddittorio rispetto alle osservazioni formulate dalla ricorrente a seguito dell'ultima seduta della Conferenza (punto 6.1.2 del ricorso), a

mente delle quali:

*iii.a)* avendo essa dimostrato, giusta perizia di parte (v. documento allegato n. 52, pag. 12) l'assenza della specie "Stipa-austro italica" (protetta dalla direttiva "Habitat") nel sito di progetto, risulterebbero errate –e priva di corredo probatorio- le contrarie deduzioni dell'Ente Parco sulla presenza della stessa, mentre, quanto alle fotografie prodotte, ben potrebbero essere, i punti del sito fotografati, esterni all'area interessata dall'impianto;

*iii.b)* l'osservazione dell'Ente Parco per cui la già avvenuta antropizzazione del sito aggraverebbe eventuali disturbi e perturbazioni già presenti nell'area costituirebbe frutto di contrarietà aprioristica all'intervento, prevedendo espressamente il D.M. 10.9.2010 al par. 16.1 lett. d) di privilegiare le aree già antropizzate nella localizzazione degli impianti da fonte rinnovabile, circostanza che corroborerebbe la valenza positiva -e non negativa- dell'intervento;

*iii.c)* risulta oscura l'affermazione dell'Ente Parco per cui i terreni, in quanto "saldi", abbisognerebbero di autorizzazione per operare una trasformazione del sito, rilevando di aver richiesto il rilascio di tutti i titoli autorizzatori resi in sede di Conferenza dei Servizi e, per altro verso, precisando che l'area agricola è per legge compatibile con l'installazione di impianti da fonte rinnovabile;

*iii.d)* risulterebbero contraddittorie le determinazioni dell'Ente Parco rispetto alle disposizioni del Piano del Parco che consentono la realizzazione di impianti all'interno del perimetro tutelato, mentre, di converso, l'Ente ne inibisce la realizzazione all'esterno.

13.2.3.2- Le censure sono nel complesso infondate.

13.2.3.3- Si ribadisce anzitutto che l'intervento oggetto di controversia ricade al di fuori del perimetro del Parco Nazionale del Pollino ma che l'Ente è chiamato ad esprimere il proprio parere sui possibili effetti che il progetto può avere sulle aree afferenti alla Rete Natura 2000 dell'UE, nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357 del 1997 e parere sui possibili effetti che l'impianto può avere sull'area protetta, quale Parco Nazionale ai sensi

della l. n. 394/1991.

13.2.3.4- Tanto chiarito, dal punto di vista normativo si rileva in linea generale che:

-) l'art. 6 comma 3 della c.d. Direttiva 92/43/CEE "Habitat" dispone che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica"*;

-) l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, dispone: *"(...)*  
*2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona*

*speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. (...) 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa".*

13.2.3.5- La giurisprudenza in materia di valutazione di incidenza e di applicazione del principio di precauzione –segnatamente in materia venatoria ma con considerazioni estensibili in generale- ha osservato che *“Il principio comunitario di precauzione di cui all'art. 191, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivanò (Consiglio di Stato sez. II, 06/12/2021, n.8126) e, più in generale, che “Il principio di precauzione, di derivazione eurounitaria, obbliga le Amministrazioni ad adottare tutte le misure atte a prevenire rischi anche solo potenziali (e financo nemmeno ancora definitivamente accertati dalla scienza) alla salute umana e/o all'ambiente” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16.5.2022, n. 478).*

Anche la Corte di Giustizia, in argomento ha osservato che *“A norma dell'art. 6 n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il requisito di un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o progetto è subordinato alla condizione che questo sia*



*idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Alla luce del principio di precauzione, tale rischio esiste ogni qual volta non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” (Corte giustizia UE, Sez. II, 10.1.2006, n. 98) ribadendo più di recente che “Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive” (Corte giustizia UE, Sez. IV, 16.6.2022, n. 65).*

Infine, quanto più in generale con riferimento all'attività discrezionale dell'Amministrazione e alla completezza del quadro istruttorio è stato rilevato che *“In presenza di attività discrezionali della pubblica amministrazione il sindacato del giudice amministrativo è limitato, con possibile esito caducatorio, alle sole fattispecie in cui emergano palesi illogicità o elementi di irragionevolezza oppure, ancora, errori su elementi di fatto; per valutare o parametrare tali limiti vengono in gioco vari principi che permeano l'azione amministrativa; il principio di ragionevolezza postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa; il principio di proporzionalità esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione debba ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare; il principio di precauzione, che discende dai primi due (sviluppatosi nell'ambito della tutela dell'ambiente e del diritto alla*

*salute), può essere invocato quando un fenomeno o un evento preso in considerazione dall'attività amministrativa (ed individuati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva che però non consente di determinare l'esistenza del rischio con sufficiente certezza) possano avere effetti potenzialmente pericolosi, e consente il sacrificio o la compressione degli interessi coinvolti solo a valle della applicazione di rigorosi criteri ed analisi tecniche dei rischi poste alla base di una istruttoria procedimentale particolarmente rigorosa; in base al combinato di tali principi una istruttoria può dirsi ragionevolmente completa quando, sulla base della analisi di contesto e ponderazione dei rischi, le misure adottate rispettino la proporzionalità rispetto al livello di protezione ricercato (devono cioè essere idonee, adeguate e necessarie), siano coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe, siano il frutto di una attenta ponderazione dei vantaggi e degli oneri connessi (anche in relazione alla "assenza di azione"), esplicitino l'impatto atteso e la relativa valutazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15.11.2021, n.1021).*

13.2.3.6- Inquadrato così il panorama normativo e giurisprudenziale, quanto alle censure *sub i)*, la verifica demandata all'Ente Parco e sfociata nell'impugnato parere verteva sulla considerazione della zona dell'intervento dell'impianto, come interessata, o meno, dagli habitat di interesse comunitario, quantunque esterna al perimetro del Parco, e -in caso affermativo- dalla verifica se il danneggiamento di tali *habitat* avrebbe avuto ripercussioni sugli *habitat* e sulle specie di interesse comunitario della Rete Natura 2000 nell'ambito del Parco.

13.2.3.7- Passando allo scrutinio delle censure, con riferimento alla censura *sub i.a)* si osserva anzitutto che, dalla disamina del parere contestato e della relazione istruttoria ad esso accessoria nonché della corrispondenza ivi richiamata e versata in atti, emerge che l'Ente Parco -dopo aver inquadrato l'area di intervento nell'immediata prossimità del Parco e della ZPS IT 9310303 "Pollino-Orsomarso" nonché della ZSC IT9210008 "La Petrosa" nel Comune di Castrovillari (che, si osserva sin d'ora, come rilevato dalla stessa parte ricorrente nelle relazioni -sia originaria che integrativa- per la V.I.A. in ordine alla componente biotica e abiotica

rileva la presenza di alcune specie protette, rare ed endemiche per la regione Calabria, tra cui spicca la specie *Stipa austro italica* – *Stipa austroitalica*)– ha rilevato la sussistenza di criticità nell'analisi progettuale, in termini di genericità, insufficienza e contraddittorietà della documentazione progettuale presentata, tale da indurre l'Ente stesso, in applicazione del principio di precauzione, a non ritenere adeguatamente accertata l'assenza di incidenza dell'impianto sull'*habitat* protetto e conseguenzialmente ad esprimere parere negativo sull'intervento.

Nel dettaglio, le criticità individuate dall'Ente Parco hanno riguardato la significativa carenza di informazioni e di analisi nell'individuazione e valutazione delle specie e degli *habitat* presenti nell'area oggetto di intervento e nella correlazione con le aree della Rete Natura 2000, analiticamente indicate anche con riferimento specifico alle aree fuori ZSC, nell'insufficiente valutazione delle problematiche connesse all'impatto paesaggistico dell'impianto nonché nella carenza di un'adeguata valutazione delle ricadute occupazionali ed economiche dell'impianto sul Parco.

Inoltre, l'Ente Parco ha criticamente rilevato la non applicazione, da parte dell'odierna ricorrente, dei metodi previsti dal manuale di riferimento relativamente all'inquadramento degli *habitat* e delle specie vegetali e l'insufficienza dei rilievi fitosociologici, avendo questi presentato un parziale inventario speditivo a larga scala e non i metodi oggettivi, comprensivi dei rapporti di abbondanza tra le specie, previsti dalla comunità scientifica per descrivere la composizione di un determinato ecosistema.

Ancora, l'Ente ha rappresentato i motivi dell'inadeguatezza della metodologia seguita, non standard e non rappresentativa, oltre ad ulteriori criticità quali la scarsa qualità dei dati acquisiti, l'inesatta classificazione di specie tipiche dell'area, specie erroneamente segnalate, addirittura non presenti nella flora calabrese.

Le suddette criticità, ad avviso dell'Ente, sono rimaste -per le ragioni evidenziate analiticamente nel parere- anche all'esito delle successive integrazioni, ritenute

pertanto inidonee a rappresentare l'*habitat* esistente e le ripercussioni con quello interno al Parco.

Da quanto esposto emerge che il parere oggetto di contestazione non ha fornito una valutazione di per sé irrimediabilmente negativa dell'iniziativa dell'odierno ricorrente ma ha rilevato che, alla luce delle carenze informative e della complessiva inattendibilità di quanto trasmessogli, l'applicazione del principio di precauzione –che demanda al proponente di dimostrare ragionevolmente l'assenza di incidenza sull'*habitat* – ha portato di necessità ad esprimersi in termini sfavorevoli all'intervento.

La suddetta motivazione, così come ricostruita, risulta di per sé più che sufficiente ed adeguata all'istruttoria e alle caratteristiche dell'intervento, quantunque esso sia da ubicarsi in zona esterna al perimetro del Parco, ma sempre limitrofa ad esso.

13.2.3.8- Quanto alla censura *sub i.b)* si osserva che, quantunque l'art 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 disponga al comma 9, che *“Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13”*, è anche vero che il successivo comma 10 prevede che *“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”*.

Orbene, anche a voler ipotizzare che la declaratoria di interesse pubblico possa essere insita nell'assunto di parte ricorrente per cui la realizzazione di impianti FER



sia strategica per lo Stato italiano al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello internazionale ed europolitano e, in tale ottica, gli impianti FER costituiscono lo strumento principe in base al PNIEC e al PNRR per la svolta *green* del Paese, residuerebbe comunque il dato per cui, non essendo stati allegati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sottesi alla realizzazione dell'impianto, non è illogico assumere che la situazione e la composizione dei rilievi fitosociologici dell'area per come desumibile dalla documentazione in atti nonché la sussistenza, sull'intera area, della "Stipa austroitalica", la cui presenza con riferimento alla specifica zona dell'intervento non risulta esclusa sulla base di valutazioni scientificamente affidabili (sul punto v. anche § 13.2.3.14), rende complessivamente immuni dalle censure prospettate le determinazioni dell'Ente che ha ritenuto prevalente l'interesse al mantenimento dell'*habitat* sulle esigenze sottese alla realizzazione dell'impianto.

13.2.3.9- Quanto alla censura *sub i.c)* si osserva anzitutto che:

- ) la mera esistenza di un "diaframma" (nello specifico, il tracciato autostradale) tra le aree protette e il sito dell'intervento è un dato in sé neutro, quanto meno in assenza di adeguata evidenziazione –cui è onerato il ricorrente ma non fornita– che la sussistenza di tale tracciato sia di per sé in grado di impedire potenziali ripercussioni sugli *habitat* e sulle specie di interesse comunitario nell'ambito delle aree protette;
- ) parimenti, non risulta adeguatamente fornita dal ricorrente, oltre alla mera allegazione della presenza di altri impianti o di opere da cui evincersi un'antropizzazione dell'area, comunque non esaustiva, un'adeguata analisi sugli effetti cumulativi che l'intervento, sommandosi a quanto esistente, può avere sulla conservazione degli *habitat* presenti in zona; in assenza di ciò l'intervenuta antropizzazione del sito non irragionevolmente può essere considerata un fattore che aggrava il contesto in cui andrebbe a collocarsi l'impianto oggetto di controversia.

13.2.3.10- Quanto alla censura *sub i.d)* la deduzione del ricorrente risulta sostanzialmente debole in quanto, a tutto concedere, dalle sue allegazioni si potrebbe evincere l'astratta possibilità di installare impianti fotovoltaici nel Parco, ma non anche che tali progetti siano esenti da valutazione di incidenza e dal nulla-osta del parco analogamente a quello oggetto di controversia.

13.2.3.11- Quanto alla censura *sub i.e)*, nel parere del 9.2.2022 l'Ente Parco ha evidenziato analiticamente le ragioni per le quali l'analisi effettuata dalla ricorrente si presenti lacunosa, erronea o comunque incompleta, dando altresì conto delle interlocuzioni intervenute con la ricorrente circa le integrazioni necessarie e le ragioni per cui quanto fornito non sia stato ritenuto sufficiente; detta motivazione resiste alle censure, le quali piuttosto – tendono a presentare – con riferimento alle singole componenti habitat e flora, fauna e paesaggio– una propria ricostruzione alternativa a quella dell'Ente Parco, dando così luogo ad un'inammissibile sovrapposizione di proprie valutazioni di merito a quelle delle Amministrazioni preposte alla cura dei pertinenti interessi pubblici.

13.2.3.12- Quanto alla censura *sub i.f)* si ritiene che la natura delle ragioni a base del dissenso –basate su carenze informative a base del progetto e non sulle caratteristiche intrinseche del progetto- non onerano l'Ente di indicare modifiche progettuali idonee a superare il dissenso e comunque, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali per le quali in materia di c.d. dissenso costruttivo per cui *“Non si vuol dire che Comune e Soprintendenza fossero tenuti a farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma più semplicemente a fornire all'interessato le indicazioni necessarie per orientarsi verso soluzioni progettuali compatibili con la disciplina vincolistica”* (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1379 del 29.11.2022) dalle interlocuzioni istruttorie emerge che l'Ente Parco abbia dato conto in modo chiaro delle carenze e delle criticità, anche in termini progettuali e di documentazione da trasmettere, da risolvere.

13.2.3.13- Quanto alla censura *sub ii)* si osserva anzitutto che il parere del 28.4.2021 acquisito agli atti della Conferenza di servizi si riferisce alla proposta

rimodulata e nel corpo dello stesso si dà conto dell'istruttoria predisposta dall'ufficio, rilevandosi altresì che dagli elaborati progettuali relativi al progetto rimodulato nonché dai relativi studi fitosociologici non risultano pervenuti elementi nuovi in grado di escludere l'incidenza del progetto sui siti Natura 2000 limitrofi all'area di intervento, sulle specie e sugli *habitat* protetti dalla Direttiva "Habitat" e dalla Direttiva "Uccelli", sulle compatibilità ambientali demandate alla cura dell'Ente.

Per completezza, l'Ente Parco ha altresì risposto, con nota del 25.8.2021, alle osservazioni prodotte dalla Società ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 a seguito della trasmissione del verbale conclusivo della Conferenza di servizi.

Da quanto esposto emerge, per un verso, che l'Ente Parco ha effettuato una valutazione riferita allo stralcio progettuale e alla relativa documentazione progettuale mentre, di converso, parte ricorrente non evidenzia elementi utili a ritenere che l'istruttoria sia un mero simulacro privo di sostanza, né, si soggiunge, l'esito –in termini di conferma del parere sfavorevole- costituisce di per sé indice di travisamento fattuale o di inadeguatezza istruttoria.

Ancora, la nota del 9.3.2021 dell'Ente Parco, di riscontro alla richiesta attorea di revisione del parere del 9/2/21 -enfaticamente dal ricorrente quale elemento dell'incompletezza istruttoria- rappresenta una mera riserva circa la necessità di ulteriori approfondimenti e, dunque, è atto meramente interlocutorio che –anche in disparte il dato che, attenendo alla proposta originaria, può ritenersi caducato una volta trasmesso lo stralcio– è privo di reale pregnanza nell'economia della controversia.

Quanto, infine, alla contestazione per cui il parere del 28.4.2021 non si riferirebbe al progetto traslato a seguito di intesa con l'A.B.R., contravvenendo così a quanto disposto in conferenza, si osserva che, nella seduta del 23.6.2021 non risulta che gli Enti siano stati onerati di riproporre *ex novo* il proprio parere anche sul progetto rimodulato e traslato, come invece avvenuto per i pareri rilasciati sul progetto

originario, con conseguente caducazione “di fatto” dei primigeni pareri considerati *tamquam non essent*, ma si è soltanto disposto di aggiornare la seduta per consentire agli enti interessati di consultare i nuovi elaborati ed esprimere il proprio parere.

In altri termini, non si è avuto un sostanziale riavvio *ab imis* del modulo conferenziale, come invece era accaduto per il progetto originario, ragion per cui non illegittimamente nella seduta del 21.7.2021 la Regione Calabria ha considerato come acquisito, anche ai fini della valutazione del progetto traslato, il parere negativo dell’Ente Parco espresso il 28.4.2021.

Del resto, successivamente alla presentazione di controdeduzioni –a seguito della comunicazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi- in data 26.8.2021 l’Ente Parco –nell’esprimere le ragioni per cui le controdeduzioni della ricorrente non fossero idonee a mutare il proprio avviso– di fatto ha finito per confermare anche per il progetto traslato, su cui si era conclusa la Conferenza di servizi, le considerazioni sfavorevoli già esposte nel parere del 28.4.2021.

Per completezza, parte ricorrente non evidenzia nessun elemento specifico atto a ritenere concretamente inidoneo il parere del 28.4.2021 anche con riferimento al progetto traslato.

13.2.3.14- Quanto alla censura *sub iii.a)* si osserva che:

-) lo studio proposto dalla ricorrente per la valutazione della VIA rivisto il 22.4.2021 afferma che il sito prossimale ZSC IT9310008 “La Petrosa”, che ricade a circa 2 km dall’area di intervento, è importante per la presenza di alcune specie protette, rare ed endemiche per la regione Calabria, tra cui spicca la specie *Stipa austroitalica* (*Stipa austroitalica*), specie endemica del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) inserita nell’allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE Habitat e nell’Appendice I della convenzione di Berna;

-) ancora, l’area di progetto pur essendo fuori dalle aree tutelate ricade all’interno dell’areale di *Stipa austroitalica* (*Stipa austroitalica* Martinovsky); detto areale



delle specie è costituito da aree già sottoposte a tutela (la ZSC IT9310008 e ZSC Pollino-Orsomarso IT93100303), pertanto è richiesta una valutazione di impatto sulle incidenze dell'opera nell'ambiente circostante;

-) il medesimo studio fa presente che, sia nel primo sopralluogo di settembre 2020 (indagine preliminare), sia nel recente sopralluogo di aprile 2021 è stato rilevato un numero esiguo di specie e che il dato è anche da attribuirsi alla stagione particolarmente fredda che sembra aver ritardato notevolmente la stagione vegetativa di alcune specie;

-) peraltro, lo stralcio della perizia di parte richiamato dal ricorrente ha per un verso affermato che dal sopralluogo effettuato nell'area nel mese di settembre 2020 è stata riscontrata la totale assenza di specie prioritarie associate agli *habitat* ivi descritti (nello specifico la *Stipa austroitalica*) ma per altro verso si è riservato la effettuazione di un ulteriore sopralluogo mediante una seconda sessione di campionamento anche durante la stagione della fioritura, finalizzata a confermare i suddetti dati.

Da quanto ora esposto emerge dunque che anche gli studi presentati dalla ricorrente in sede procedimentale non depongano in modo netto per l'esclusione della presenza di componenti floristiche protette nell'area dell'intervento, essendo stato riconosciuto come insufficiente il campionamento di settembre 2020 ed essendo stato riconosciuto sostanzialmente non decisivo il sopralluogo di aprile 2021, atteso che la stagione particolarmente fredda potrebbe aver ritardato la stagione vegetativa di talune specie.

Ne consegue che – anche a non voler attribuire portata decisiva ai rilievi fotografici prodotti dall'Ente Parco (elementi che, però, un certo grado di pregnanza posseggono, atteso che permettono di denotare – in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte del ricorrente- la presenza della “*Stipa*” in ambiti comunque afferenti alle zone dell'intervento) – non emergono elementi scientificamente decisivi a ritenere che le aree dell'intervento siano escluse dalla

presenza della “Stipa” e che comunque l’intervento non possa sortire pregiudizi nei confronti delle aree oggetto di specifica protezione.

13.2.3.15- Quanto alla censura *sub iii.b)* essa riprende le argomentazioni di cui alla censura *sub ii)* e pertanto valgono con riferimento ad essa le osservazioni già esposte dal Collegio in merito alle carenze degli studi sugli effetti cumulativi (§13.2.3.9).

Inoltre, quanto alla valenza del D.M. 10.9.2010, si osserva che l’art. 16.1, peraltro avente valore di linee-guida, indica, tra i requisiti positivi per la realizzazione di progetti, non tanto aree caratterizzate da generica antropizzazione, ma *“aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”*, ossia aree in cui l’antropizzazione ha dato luogo ad una situazione di degrado complessivo, che non emerge nel caso controverso.

13.2.3.16- Con riferimento alla censura *sub iii.c)* le osservazioni dell’Ente Parco sono di per sé neutre nell’economia della controversia, come si evince dalla nota del 24.8.2021 di analisi delle controdeduzioni della ricorrente, laddove l’Ente ha specificato che l’osservazione in ordine alla caratteristica di terreni “saldi” attiene alla necessità di apposito *iter* autorizzatorio per l’aratura e la modifica dello stato dei luoghi, configurandosi, in caso contrario, come illecita ed abusiva.

13.2.3.17- Quanto, infine, alla censura *sub iii.d)* valgono le medesime considerazioni precedentemente evidenziate dal Collegio su censura di analogo tenore (§ 13.2.3.10)

13.2.4- Con un secondo ordine di censure (punto 6.2 del ricorso) la ricorrente contesta la legittimità della nota della Soprintendenza datata 27.5.2021 di conferma del precedente parere negativo.

13.2.4.1- La ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

*i)* in primo luogo, esso riprende il parere originario del 24.2.2021, che a sua volta richiama quanto esposto il 25.11.2020, ritenuto illegittimo per le ragioni esposte al

motivo n. 3 di ricorso, cui la ricorrente rinvia e che possono così compendiarsi:

*i.a)* il diniego della Soprintendenza si porrebbe in contraddizione con i precedenti nulla-osta dalla stessa rilasciati nella prima fase autorizzativa del 2011 e nella successiva conferma del 5.9.2018, senza l'esposizione di una motivazione rafforzata che giustifichi tale *revirement*;

*i.b)* non essendo il sito del progetto interessato da vincoli paesaggistici e archeologici il diniego della Soprintendenza non è vincolante, da cui si contesta l'acritico recepimento del suddetto parere negativo dall'Amministrazione regionale;

*i.c)* nel merito, la Soprintendenza non avrebbe considerato che:

-) il progetto è localizzata in una area già fortemente antropizzata (autostrada, aviosuperficie, canile comunale, pista di go-kart, orto botanico);

-) l'impianto è praticamente invisibile dai centri abitati limitrofi e solo parzialmente dall'autostrada, mentre la distanza dalle alture ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino neutralizza la visibilità anche dai territori più prossimi ad esso;

*i.d)* la Soprintendenza per un verso non avrebbe considerato che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce un'attività di interesse pubblico indirettamente utile alla salvaguardia dei valori paesaggistici e, per altro verso, che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, come evidenzia la giurisprudenza;

*ii)* la Soprintendenza non avrebbe comunque svolto una nuova e puntuale istruttoria, come richiesto dalla Conferenza, in relazione alla rimodulazione progettuale proposta dalla Società;

*iii)* la Soprintendenza avrebbe fondato il proprio parere, pur in assenza di vincoli sull'area di intervento, su motivazioni generiche senza bilanciare l'interesse pubblico sotteso agli impianti da fonti energetiche rinnovabili;

*iv)* la Soprintendenza non avrebbe considerato che la ricorrente aveva apprestato tutte le misure di mitigazione per ridurre la visibilità dell'impianto dai vicini punti

di osservazione;

v) la Soprintendenza avrebbe violato il principio del dissenso costruttivo, omettendo di indicare le modifiche necessarie per rilasciare un parere favorevole, non sussistendo al riguardo profili ostativi;

vi) il parere sarebbe comunque inidoneo a supportare il provvedimento di diniego non essendosi l'Amministrazione pronunciata sulla versione del progetto concordata dalla Società con l'Autorità di Bacino, così contravvenendo alla richiesta della Conferenza;

vii) inoltre (punto 6.2.1 del ricorso) il riscontro della Soprintendenza del 25.8.2021 rispetto alle osservazioni prodotte dalla Società ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 per un verso sarebbe viziato da travisamento, per aver erroneamente la Soprintendenza affermato che le osservazioni della ricorrente non avrebbero avuto a oggetto il parere, e, per altro verso, non evidenziano adeguatamente le ragioni per le quali, pur in assenza di vincoli sull'area di intervento, non fosse possibile rendere un parere favorevole.

13.2.4.2- Le censure non sono fondate.

13.2.4.3- Quanto alla censura *sub i.a)*, a prescindere dal dato per cui eventuali pregressi atti di assenso non inibiscono alla Soprintendenza di rivalutazione un intervento, peraltro ancora non realizzato, all'attualità e tenuto conto delle sopravvenienze (*in primis*, il Q.T.R.P., successivo alle citate note del 2011) dalla documentazione in atti non risultano espressi pareri o nulla osta in materia paesaggistica; difatti, la richiamata nota del 13.1.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Archeologica per la Calabria, riguardava l'insussistenza di procedimenti di tutela o di accertamento della sussistenza di beni archeologici *in itinere*, mentre la nota del 7.3.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, ribadiva l'insussistenza di procedimenti di tutela ai sensi del punto 13 - Parte Terza del decreto ministeriale 10.9.2010.

Ancora, la nota del 5.9.2018 si limitava a ribadire quanto contenuto nelle succitate



note, con l'ulteriore precisazione che le stesse “non sono assolutamente da considerarsi dei “nulla osta” bensì delle comunicazioni ai sensi del punto 13.3 della parte Terza delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (DM Sviluppo Economico 10.9.2010)”.

Da ciò l'assenza di alcun assenso preventivo rispetto al quale sarebbe anche astrattamente ipotizzabile un *revirement*.

13.2.4.4- Quanto alla censura *sub i.b)* si osserva che l'asserito acritico appiattimento dell'Amministrazione regionale sul parere della Soprintendenza al più costituirebbe un vizio inficiante il provvedimento finale ma non anche il parere della Soprintendenza in sé considerato.

In ogni caso, si soggiunge sin d'ora che le determinazioni regionali si basano su una valutazione di prevalenza del complesso dei pareri sfavorevoli –anche attinenti ad interessi sensibili- rilasciati dall'Ente Parco del Pollino, dal MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, del Comune di Castrovillari, della S.T.V. e del Settore Energia della Regione Calabria rispetto agli altri Enti ed Amministrazioni coinvolti in sede conferenziale.

13.2.4.5- Quanto alle censure *sub i.c)*, in disparte le considerazioni che saranno esposte di seguito (§ 13.2.4.6 e § 13.2.4.7, anche con riferimento alla dedotta antropizzazione dell'area) dalle argomentazioni di parte ricorrente emerge che l'impianto è comunque parzialmente visibile sia dal tracciato autostradale sia dalle alture ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino, e comunque, per quanto riguarda la visibilità dai territori più prossimi, la Soprintendenza ha rilevato come la stessa barriera proposta quale mitigazione risulterebbe un'alterazione paesaggistica (come peraltro si evince anche dalle foto “simulazione post 2” depositata nel documento allegato n. 58), sicchè non è dato rinvenire alcun travisamento fattuale mentre le ulteriori valutazioni rientrano nel merito della riserva amministrativa.

13.2.4.6- Quanto alla censura *sub i.d)* è da osservare anzitutto che “*La valutazione che la soprintendenza può compiere attiene al merito amministrativo, i poteri*

*sindacatori attribuiti al giudice amministrativo permangono di mera legittimità, con la conseguenza che il parere vincolante della soprintendenza può essere censurato "soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico, incoerenza, irragionevolezza o errori tecnici"* (Consiglio di Stato sez. VI, 15.5.2017, n.2262).

Tanto premesso, se è vero che la giurisprudenza ha rilevato che *"il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni"* (TAR Lombardia, sentenza n. 617/2021, peraltro resa in relazione all'ubicazione di un impianto fotovoltaico in relazione ad immobile residenziale) e che *"La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata"* (T.A.R. Salerno, sentenza n. 564 del 2022, resa con riferimento a pannelli da installare su edifici) è pur vero che, ad avviso del Collegio, nella fattispecie la Soprintendenza non ha svolto una valutazione apodittica o decontestualizzata ma, una volta individuate le valenze che contraddistinguono il contesto paesaggistico alla luce degli strumenti previsti dalla legge (tra i quali il QTRP), ha contestualizzato il progetto --con la sua strutturazione, ubicazione e, soprattutto, dimensioni- nel più generale contesto paesaggistico così come previamente evidenziato e, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità conferitale dalla legge per la cura degli interessi ad essa istituzionalmente attribuiti- ha fornito la propria valutazione stabilendo se l'opera si inserisca o meno in maniera armonica

nel paesaggio.

In particolare, nel primo parere del 24.2.2021, reso sul progetto originario, la Soprintendenza ha osservato che:

- ) l'area in cui è proposto l'intervento è costituita da una altimetria pseudo-pianeggiante, con leggera pendenza, caratterizzata da argille affioranti e conglomerati che, per le caratteristiche morfologiche e vegetazionali, l'area d'intervento può essere definita come una prateria del tipo substeppico con vegetazione arbustiva e mediterranea, perimetrata dalla catena del Pollino, dai Monti Sant'Angelo, Monsone e Rodondello, e dall'abitato di Castrovillari;
- ) l'art. 2 comma 3 lettera b) del QTRP della Regione Calabria raccomanda di *“favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie”*;
- ) le mirabili valenze paesaggistiche sopra descritte, in un delicato equilibrio, realizzano la “Porta d'ingresso” alla Regione Calabria ed al Parco del Pollino;
- ) il progetto è caratterizzato da elevata visibilità dell'intervento proposto, con particolare riguardo dall'autostrada venendo da nord e dalle strade interpoderali che attraversano l'area d'intervento;
- ) le imponenti dimensioni dell'intervento proposto lo configurano come un'evidente fuori scala rispetto al contesto territoriale, con notevole impatto e macroscopiche alterazioni dei valori paesaggistici sopra descritti;
- ) il progetto propone manufatti che per forma e caratteristiche dei materiali e colori, in una colossale continuità visiva, risultano totalmente estranei alla suscettività dei luoghi;
- ) l'unica misura di mitigazione proposta è l'inserimento di vegetazione perimetrale all'area d'intervento a mascherare la recinzione che costituirebbe essa stessa alterazione dei valori paesaggistici individuati;
- ) l'identità del paesaggio ed i valori in essa contenuti risulterebbero profondamente alterati e completamente sovvertiti.

Come ora osservato, le suddette valutazioni contestualizzano l'intervento

concretamente proposto –il quale, peraltro, impegna significative dimensioni, pari a 12 ettari, nell’ambito specifico del contesto paesaggistico e delle valenze ivi riscontrabili e restituiscono un apprezzamento che, in difetto di più pregnanti argomentazioni, sfugge alle censure di illegittimità prospettate da parte ricorrente, anche alla luce della documentazione fotografica versata in atti in ordine alla conformazione paesaggistica dell’area.

13.2.4.7- Quanto alle censure *sub ii)* e *sub iii)* si rileva che, nel parere acquisito dalla Regione il 27.5.2021 (ad oggetto il progetto di potenza 9MWp), la Soprintendenza:

- ) ha richiamato gli elaborati trasmessi dalla ditta proponente odierna ricorrente;
- ) ha richiamato l’art. 15 c. 2 del QTRP della Regione Calabria che prevede che *“gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi ... in aree marginali già degradate da attività antropiche”*;
- ) ha osservato che l’area in cui è proposto l’intervento è costituita da una altimetria pseudo-pianeggiante, con leggera pendenza, caratterizzata da argille affioranti e conglomerati;
- ) ha considerato che per le caratteristiche morfologiche e vegetazionali l’area d’intervento può essere definita come una prateria del tipo sub-steppico con vegetazione arbustiva e mediterranea, perimetrata dalla catena del Pollino, dai Monti Sant’Angelo, Monsone e Rodondello e dall’abitato di Castrovillari;
- ) ha richiamato l’art. 2 comma 3 lettera b del QTRP della Regione Calabria che raccomanda di *“favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie”*;
- ) ha ribadito che le mirabili valenze paesaggistiche sopra descritte, in un delicato equilibrio, realizzano la *“Porta d’ingresso”* alla Regione Calabria ed al Parco del Pollino;
- ) ha rilevato l’elevata visibilità dell’intervento proposto, con particolare riguardo dall’autostrada venendo da nord, dalle strade interpoderali che attraversano l’area



d'intervento e soprattutto dai diversi punti di vista dei rilievi del Parco Nazionale del Pollino;

-) ha osservato che, nonostante la riduzione della superficie impegnata dai pannelli sia stata ridotta, permangono criticità legate all'estesa dimensione dell'intervento proposto, giacché questo infatti si configura sia come un fattore di alterazione delle condizioni percettive del contesto che di trasformazione con conseguente riduzione dei valori paesaggistici sopra descritti;

-) ha considerato che il progetto propone manufatti che per forma e caratteristiche dei materiali e colori, in una notevole continuità visiva, risultano totalmente estranei alla suscettività dei luoghi;

-) ha altresì considerato che l'unica misura di mitigazione proposta nuovamente è l'inserimento di vegetazione perimetrale all'area d'intervento a mascherare la recinzione che costituirebbe essa stessa alterazione dei valori paesaggistici individuati;

-) ha infine considerato pertanto che l'identità del paesaggio ed i valori in essa contenuti risulterebbero profondamente alterati e completamente sovvertiti.

Da quanto ora esposto si ricava che la Soprintendenza non si è limitata a riproporre in modo acritico o generico quanto rilevato con riferimento all'originario progetto ma ha dato conto di aver visionato la proposta rimodulata e ha evidenziato le ragioni per le quali, nell'ottica della cura dell'interesse pubblico ad essa affidato, su tale rimodulazione permangono le criticità già evidenziate per la proposta originaria.

13.2.4.8- Quanto alla censura *sub iv)* si osserva che la Soprintendenza ha dato conto dell'insufficienza e della stessa idoneità dell'unica misura di mitigazione prevista dalla ricorrente, che a sua volta risulterebbe eccentrica rispetto alla conservazione dei valori paesaggistici come già individuati.

13.2.4.9- Quanto alla censura *sub v)*, dalla disamina del parere acquisito il 27.5.2021 sembra emergere una netta contrarietà che, per la collocazione

paesaggistica, l'estensione, la forma e le caratteristiche dei materiali e dei colori, impatti negativamente con il contesto paesaggistico non tollerando soluzioni alternative; in ogni caso, dette criticità (in particolare dimensioni, forma, caratteristiche e colori dei materiali da utilizzare) possono anche essere intese, ove lette in controluce e in termini di leale collaborazione, alla stregua di elementi potenzialmente valutabili dall'istante, in un'ottica meno impattante, per rendere il progetto potenzialmente più compatibile con il contesto paesaggistico.

13.2.4.10- Quanto alla censura *sub vi*) si rimanda alle considerazioni precedentemente esposte in ordine all'analogha censura attinente il parere dell'Ente Parco (§ 13.2.3.13), dalle quali emerge per un verso che nella seduta del 23.6.2021 non risulta che gli Enti siano stati onerati di riproporre *ex novo* il proprio parere anche sul progetto rimodulato e traslato, nel senso che –come invece avvenuto per i pareri rilasciati sul progetto originario- i primigeni pareri sarebbero stati considerati *tamquam non essent*, ma si è proceduto ad aggiornare la seduta per consentire agli enti interessati di consultare i nuovi elaborati ed esprimere il proprio parere, per cui non si è avuto un sostanziale riavvio *ab imis* del modulo conferenziale, come invece accaduto per il progetto originario, ragion per cui non illegittimamente nella seduta del 21.7.2021 la Regione Calabria ha considerato come acquisito, anche ai fini della valutazione del progetto traslato, il parere negativo della Soprintendenza espresso il 28.4.2021.

Del resto, successivamente alla presentazione di controdeduzioni –a seguito della comunicazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi- in data 24.8.2021 la Soprintendenza –nell'esprimere le ragioni per cui le controdeduzioni della ricorrente non fossero idonee a mutare il proprio avviso– di fatto ha finito per confermare anche per il progetto traslato, su cui si era conclusa la Conferenza di servizi, le considerazioni sfavorevoli già esposte nel parere acquisito agli atti della Regione il 27.5.2021.

Per completezza, parte ricorrente non evidenzia nessun elemento specifico atto a ritenere concretamente inidoneo il parere acquisito il 27.5.2021 anche con

riferimento al progetto traslato.

13.2.4.11- Quanto infine alla censura *sub vii)* si rileva che nelle osservazioni datate 3.8.2021 parte ricorrente, per quanto attiene al parere della Soprintendenza, si è limitata ad affermare gli aspetti già enucleati nella censura *sub i)*, integrati con considerazioni in ordine agli effetti non vincolanti del parere, circostanza asseritamente non considerata dalla Regione la quale, in sede conferenziale, ha ritenuto rilevante tale parere negativo, a giudizio della ricorrente reso dalla Soprintendenza a prescindere dalla bontà del progetto.

Orbene, a fronte di ciò non risultano censurabili le repliche della Soprintendenza per le quali dette osservazioni non riguardano le criticità evidenziate a base del parere negativo e concludeva nel confermare il parere già reso. Per completezza, in ordine alla valutazione della Regione valgono anche le osservazioni già riproposte con riferimento ad analoga censura (§ 13.2.4.4).

13.2.5- Con un distinto ordine di doglianze (punto 6.3 del ricorso) viene contestato il parere della S.T.V. del 21.7.2021, di conferma del precedente parere negativo del 10.3.2021.

13.2.5.1- Parte ricorrente deduce illegittimità del parere in quanto:

*i)* esso riprende il parere originario del 10.3.2021, ritenuto illegittimo per le ragioni esposte al motivo n. 2 di ricorso (punto 2.2), così compendiabili:

*i.a)* è illegittima l'asserita incompatibilità con il QTRP in ordine all'estensione dell'area interessata dai pannelli;

*i.b)* il parere sarebbe inficiato da deficit istruttorio e motivazionale, non avendo tenuto adeguatamente in considerazione:

*i.b.1)* la localizzazione dell'impianto all'esterno dei siti protetti onererebbe l'Amministrazione di una motivazione rafforzata per il diniego (si richiamano i punti 2.1.1. e 2.1.2 del ricorso);

*i.b.2)* il sito è localizzato in un'area già antropizzata (si richiama il punto 2.1.3 del ricorso);

- i.b.3)* il progetto risponde all'interesse pubblico alla massima diffusione delle fonti rinnovabili di derivazione euro-unitaria (si richiama il punto 2.1.4 del ricorso);
- i.c)* risulterebbero erronee le valutazioni della S.T.V. per cui (1) risulterebbe necessario limitare le attività antropiche a ridosso di ZSC e ZPS, (2) vi sarebbe il rischio che la riflettenza dei pannelli fotovoltaici su superfici così estese andrebbero ad influenzare gli spostamenti dell'avifauna e (3) il progetto determinerebbe il venire meno di habitat nel quale l'avifauna potrebbe nidificare; a tal proposito, osserva la ricorrente che, per un verso, il fenomeno dell'abbagliamento sarebbe assente trattandosi di tecnologia solare fotovoltaica e non di solare termodinamico con specchi a concentrazione e ciò verrebbe anche confermato, oltre che dalla perizia in atti, anche empiricamente dalla presenza in molti aeroporti di detta tecnologia per soddisfare il loro fabbisogno energetico, per cui le caratteristiche antiriflesso e l'orientamento degli stessi escluderebbe ogni interferenza; per altro verso, gli studi sulla fauna hanno riscontrato l'assenza di nidificazione riguardanti il sito di progetto, mentre le indagini sul sito nei mesi di settembre 2020 e aprile 2021 dimostrerebbero che le attività di progetto previste non muteranno in maniera significativa l'attuale condizione floro-vegetazionale o il popolamento ornitologico presente nell'area e nelle aree circostanti già antropizzate e caratterizzate da altri disturbi;
- ii)* è stato reso al di fuori della Conferenza dei servizi, impedendo così il suo bilanciamento nel modulo procedimentale previsto dalla legge, così privando la Società dei propri diritti di partecipazione procedimentale;
- iii)* è privo di rinnovata istruttoria, come invece richiesto dalla Conferenza;
- iv)* risulta apodittico e immotivato, fondato unicamente sulla estensione superficiale dell'ingombro dei moduli, ragion per cui si finirebbe per affermare il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra che, al contrario, sono ritenuti compatibili per legge con le aree agricole.

13.2.5.2- Le censure, così come rappresentate, non sono nel complesso idonee ad inficiare il parere impugnato.



13.2.5.3- È da rilevare anzitutto che la S.T.V., nella seduta del 20.7.2021, ha osservato che:

- ) la soluzione progettuale rimodulata tiene conto del “limite del 10% di copertura con i pannelli rispetto alla superficie dei terreni disponibili”, tuttavia il Comune di Castrovillari ha trasmesso la delibera consiliare n. 19 del 24.5.2021 recante parere non favorevole da cui si inferiscono ripercussioni sugli aspetti di coerenza programmatica rispetto all’art. 44 del Regolamento energetico ambientale comunale che demanda l’approvazione del progetto al Consiglio Comunale;
- ) l’estensione superficiale dell’impianto fotovoltaico proposto per 9 MWp per circa 12 Ha di cui alla rimodulazione progettuale non consente di modificare il giudizio di incidenza negativa e di impatto ambientale già espresso con parere della S.T.V. nella seduta del 10.3.2021;
- ) in effetti, anche gli Enti competenti alla tutela dei beni paesaggistici, degli habitat e delle specie presenti nella ZSC e nella ZPS, nel Parco Nazionale del Pollino e nei rispettivi areali di pertinenza (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Ente Parco Nazionale del Pollino, nonché ente gestore) hanno confermato le predette valutazioni che hanno portato all’espressione dei rispettivi pareri negativi.

In sostanza, l’Amministrazione regionale ha sostanzialmente recepito e fatto proprie le indicazioni critiche evidenziate, nell’ambito delle rispettive competenze, dall’Ente Parco e dalla Soprintendenza.

13.2.5.4- In sostanza, quanto alle censure *sub i)* si osserva quanto segue:

- ) la censura *sub i.a)* risulta oramai priva di rilievo atteso che non viene più contestato, nello stralcio, il mancato rispetto dei limiti dimensionali percentuali di cui al Q.T.R.P.;
- ) la censura *sub i.b)* sviluppa, anche mediante il richiamo, argomentazioni di per sé affrontate con riferimento allo specifico parere dell’Ente Parco e alle quali si può rinviare; in particolare, quanto alla censura *sub i.b.1)* è sufficiente rimandare alle

corrispondenti osservazioni di cui al § 13.2.3.7), quanto alla censura *sub i.b.2)* si ritiene sufficiente rimandare al § 13.2.3.9 e quanto alla censura *sub i.b.3)* si ritiene sufficiente rimandare al § 13.2.3.8;

-) quanto alla censura *sub i.c)*, dal tenore letterale del parere della S.T.V. reso nella seduta del 20.7.2022 non si evince chiaramente se le criticità su cui si sofferma la contestazione del ricorrente vengano riproposte come ostative anche rispetto allo stralcio rimodulato. In ogni caso, anche ipotizzando la correttezza delle contestazioni della ricorrente in ordine al dedotto fenomeno dell'abbagliamento -sul quale, per il vero, nulla osserva la Regione in sede procedimentale o processuale, resta ferma l'ulteriore criticità, parimenti evidenziata dalla Regione, attinente il contesto floristico della zona dell'intervento, a loro volta esaminate dall'Ente Parco del Pollino e che, come precedentemente osservato, sfuggono alle censure di parte ricorrente (§ 13.2.3.14), di modo che, trattandosi di parere plurimotivato, l'immunità di tale ultima osservazione dalle censure di parte ricorrente comporta la reiezione complessiva della censura sul parere stesso.

13.2.5.5- Quanto alla censura *sub ii)*, nel verbale della Conferenza di servizi del 21.7.2022 viene espressamente dato atto del parere reso dalla STV nella seduta del 20.7.2021 e viene soggiunto che del suo contenuto, seppure non ancora cristallizzato in apposito documento a motivo della sostanziale contestualità alla seduta, è stata data lettura nel corso della Conferenza, provocando altresì uno scambio dialettico con la Ditta, di cui il verbale dà parimenti conto, ragion per cui – in assenza di più precise argomentazioni- non è dato rinvenire alcun *vulnus* alle prerogative partecipative di parte ricorrente.

13.2.5.6- Quanto alla censura *sub iii)*, valgono le considerazioni già espresse con riferimento ai pareri espressi dall'Ente Parco (§ 13.2.3.13) e dalla Soprintendenza (§ 13.2.4.7 e § 13.2.4.10). Peraltro, come si evince dal parere in atti, la S.T.V. ha dato conto di aver svolto le proprie valutazioni alla luce della documentazione relativa al progetto stralciato e traslato per tener conto delle osservazioni dell'A.B.R.

Sempre per completezza, parte ricorrente non fornisce specifici elementi per ritenere sussistente un travisamento in sede istruttoria e dunque che l'istruttoria stessa sia stata meramente apparente e non reale.

13.2.5.7- Quanto, infine, alla censura *sub iv)*, il parere risulta motivato nei termini dianzi evidenziati, mentre il richiamo all'estensione superficiale non è posto nell'ottica di ritenere incompatibile *tout court* l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ma è finalizzato a saggiarne l'impatto, ritenuto pregiudizievole, sulle componenti paesaggistico-ambientali per come evidenziato anche nei pareri delle Amministrazioni di settore richiamati dalla S.T.V.

13.2.6- Con ulteriore specifica censura viene contestato il parere sfavorevole del Comune di Castrovillari di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 24.5.2021 richiamata nella successiva nota del 20.7.2021.

13.2.6.1- Parte ricorrente, richiamando stralci del suddetto parere:

-) contesta che l'Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto che la realizzazione di impianti FER, costituendo l'unico strumento per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre l'emissione di gas inquinanti in atmosfera, si rende necessaria proprio al fine di tutelare quel paesaggio la cui esistenza è messa a rischio dai cambiamenti climatici operanti su scala globale e dunque contribuiscono, seppur in modo indiretto, alla tutela paesaggistica;

-) contesta il regolamento comunale richiamato nel parere in quanto nell'ordinamento vigente non è previsto per il Comune di sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, ragion per cui il regolamento comunale risulta comunque illegittimo ove interpretato in senso ostativo alla realizzazione del progetto.

13.2.6.2- Le censure sono infondate.

13.2.6.3- Si osserva anzitutto che, in disparte le citazioni letterarie e le affermazioni enfaticate da parte ricorrente, la relazione approvata con la succitata deliberazione

a valere quale parere sfavorevole, dopo aver richiamato l'art. 9 Cost., valorizza le caratteristiche paesaggistiche del territorio sulla falsariga di quanto già osservato dalla Soprintendenza (richiamando anche in allegato le particolarità della ZSC adiacente al sito e le componenti floristiche ivi ospitate, tra cui la succitata "Stipa austroitalica") per osservare che l'impianto in questione arrechi danni al territorio comunale non bilanciabile da opere compensative più o meno vantaggiose per la comunità e soggiungendo che una durata prolungata dell'insediamento arrecherebbe pregiudizio decennale al paesaggio e ribadendo che la comunità che intende sviluppare un'economia endogena è chiamata a fare scelte che tutelino il paesaggio di modo che il motivato dissenso non possa retrocedere dinanzi ad interessi diversi.

13.2.6.4- Tanto chiarito, atteso che al Comune, quale ente a fini generali, spettano, tra l'altro, le funzioni amministrative attinenti al territorio comunale nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (art. 13 Cost.) e dunque attinenti sia i profili di carattere territoriale-paesaggistico che in termini di sviluppo economico, non può ritenersi di per sé eccentrica o esorbitante dalle attribuzioni dell'Ente la determinazione con cui è stato ritenuto prevalente il mantenimento dell'attuale contesto territoriale-paesaggistico rispetto ad altri interessi di natura economica e ad eventuali compensazioni.

13.2.6.5- Quanto, infine, alla specifica censura in merito al Regolamento consiliare, ad avviso del Collegio essa non risulta centrata, in quanto dal testo del provvedimento impugnato emerge che il Comune ha svolto le proprie valutazioni sulla base del bilanciamento di interessi contrapposti e non anche sulla base di preclusioni ostative riconducibili in via generale al suddetto atto normativo rispetto alla realizzazione dell'impianto.

13.2.7- Infine, con ulteriore censura (punto 6.5 del ricorso), viene contestato il parere del Settore Energia della Regione Calabria alla luce dei pareri negativi sopra censurati, di modo che il parere viene contestato per illegittimità derivata dagli atti *ut supra* impugnati.



13.2.7.1- Non di meno, l'immunità degli stessi pareri dai vizi evidenziati dalla ricorrente si ripercuote sulle censure rivolte al parere del Settore Energia, che conseguenzialmente va ritenuto esente da vizi dedotti dalla ricorrente.

13.3- Viene quindi scrutinato il quarto motivo di ricorso.

13.3.1- La ricorrente contesta la violazione dei canoni del giusto procedimento e del legittimo affidamento da essa vantato, stante che, una volta manifestata la disponibilità a rimodulare il progetto, per un verso gli enti partecipanti in conferenza si sarebbero limitati a confermare i precedenti pareri negativi senza ulteriore istruttoria, per altro verso la Conferenza avrebbe comunicato il preavviso di diniego sulla base di pareri inattuali e comunque scarni e immotivati e, per altro verso ancora, a fronte delle osservazioni della Società gli enti hanno evitato il contraddittorio limitandosi ad affermare l'inconferenza delle osservazioni rispetto al progetto.

13.3.2- Il motivo è infondato.

13.3.3- Come è stato osservato nello scrutinio del sesto motivo di ricorso (§ 13.2), gli enti coinvolti nella Conferenza hanno espresso il parere sfavorevole alla luce di rinnovata istruttoria, rendendo pareri motivati e riferiti al progetto modificato sottoposto alla propria valutazione e fornendo la propria analisi delle deduzioni della ricorrente a seguito del preavviso di rigetto.

13.3.4- Quanto poi alla censurata valutazione di non pertinenza delle osservazioni della ricorrente al progetto, si osserva che una posizione di tal fatta è stata espressa dalla Soprintendenza e dal Comune di Castrovillari.

Sul punto, quanto alla posizione della Soprintendenza si rinvia alle considerazioni già esposte in argomento (§ 13.2.4.11).

Quanto invece alla posizione del Comune di Castrovillari, si rileva che nella nota del 24.8.2021 l'Ente ha anzitutto ribadito l'esistenza di un regolamento comunale che il parere sull'installazione di impianti energetici debba essere espresso dal Consiglio comunale e che le osservazioni della Resit non riguardano le motivazioni

poste alla base del parere contrario.

Orbene, ad avviso del Collegio le succitate valutazioni del Comune non risultano eccentriche, avuto riguardo al fatto che le osservazioni della ricorrente del 4.8.2021 – che toccano, in primo luogo, la dedotta contraddittorietà con pregresse valutazioni di segno contrario del Comune, in secondo luogo l'asserita inconferenza del parere per la provenienza dall'organo consiliare e non anche da organi tecnici, in terzo luogo l'illegittimità della deliberazione consiliare perché basata su un regolamento redatto "contra legem" e superato dalla normativa vigente e, in quarto luogo, l'assenza di alcun membro del Comune all'ultima conferenza di servizi – non investono le ragioni alla base delle valutazioni rese dall'assemblea consiliare sul merito del progetto.

Per completezza si rileva che le precitate determinazioni del Comune si basano su un regolamento comunale che non risulta impugnato quanto a profili attinenti la ripartizione delle competenze tra organo di indirizzo politico-amministrativo e organo burocratico-gestionale.

13.4- Viene quindi scrutinato il quinto motivo di ricorso.

13.4.1- La ricorrente osserva:

- i)* in primo luogo che le Amministrazioni che hanno reso parere sfavorevole avrebbero violato il principio del dissenso costruttivo, non avendo fornito una proposta costruttiva per la realizzazione dell'impianto; inoltre, non essendo praticabile, quale unica scelta alternativa, l'opzione zero, (non intercettando l'iniziativa alcun vincolo ostativo e risultando l'intervento strategico al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e dal PNRR) sarebbe stato onere di tutte le amministrazioni effettuare ogni sforzo per formulare una diversa proposta di modifica progettuale alla Società per rilasciare un atto di assenso;
- ii)* i pareri sfavorevoli avrebbero dovuto essere ritenuti alla stregua di atti di assenso al progetto, non avendo gli enti riformulato il proprio parere sulla base di una rinnovata istruttoria ma avendo unicamente confermato il parere espresso sul precedente progetto;

*iii)* avrebbe dovuto essere ritenuto acquisito l'assenso della Soprintendenza e dell'Ente Parco, non avendo questi espresso parere sulla versione "traslata" della rimodulazione progettuale depositata dalla Società in aderenza alle osservazioni dell'A.B.R.

13.4.2- Il motivo è infondato.

13.4.3- Quanto alla censura *sub i)*, ribadito che il principio del c.d. dissenso costruttivo non onera l'Amministrazione di effettuare ogni sforzo per individuare soluzioni alternative compatibili (T.A.R. Toscana n. 1370 del 2022, cit., § 13.2.3.12), quanto alla posizione dell'Ente Parco si rinvia alle osservazioni sopra riportate (§ 13.2.3.12), per la Soprintendenza si rinvia alle osservazioni sopra riportate (§ 13.2.4.9) e, quanto alla posizione del Comune, dalla disamina del parere reso con deliberazione consiliare è ragionevole evincere una radicale opposizione alla realizzazione dell'impianto sostanzialmente a valere in termini di opzione zero. Quanto alle censure *sub ii)* e *sub iii)* esse ripropongono questioni già trattate nello scrutinio del sesto motivo di ricorso e ritenute infondate per le ragioni ivi diffusamente esplicitate (§ 13.2.3.13, § 13.2.4.7, § 13.2.4.10).

13.5- Viene infine scrutinato il settimo motivo di ricorso.

13.5.1- Con esso parte ricorrente osserva che:

*i)* le caratteristiche dell'intervento –in zona agricola priva di vincoli su terreno non coltivato ed idoneo, nonché in area già antropizzata e schermato dai punti di visuali rilevanti– avrebbe imposto all'Autorità precedente di superare i pareri degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi frutto di una contrarietà aprioristica all'intervento più che l'esito di un'attenta istruttoria che tenga conto dell'interesse pubblico sotteso al progetto anche in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio, come valorizzato dall'art. 7-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 76 del 2020 convertito in l. n. 120 del 2020, che prevede che gli impianti fotovoltaici, in quanto costituenti opere necessarie alla realizzazione dei progetti strategici di cui al PNRR e al raggiungimento degli

obiettivi del PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per cui il diniego può essere opposto solo in presenza di circostanze obiettive che ne rendano effettivamente critica la realizzazione;

ii) la determinazione conclusiva sfavorevole del 31.8.2021 risulterebbe erronea quanto alle affermazioni per cui: a) non corrisponderebbe al vero il rilievo della ricorrente per cui fino alla rimodulazione del progetto si ravvisassero pareri prevalentemente positivi (stante che, essendo i pareri negativi basati sulla destinazione agricola dell'area di intervento e sul contrasto con il QTRP ed essendo tali motivazioni inidonee a comportare un diniego dell'istanza, la posizione prevalente avrebbe dovuto che essere considerata positiva); b) il parere espresso dalla STV in data 20.7.2021 sarebbe congruamente motivato (stante che la STV si sarebbe limitata a confermare valutazioni già espresse -in modo infondato- nella prima fase procedimentale senza valutare adeguatamente la disponibilità manifestata dalla Società e concretizzatasi nella rimodulazione del progetto in diminuzione);

iii) l'Autorità precedente avrebbe omissis di considerare le criticità illustrate con il presente atto e a più riprese rilevate dalla Società nel corso del procedimento, essendo mancata alcuna istruttoria sul progetto rimodulato da parte degli enti coinvolti, con la conseguenza per cui la Regione avrebbe dovuto accertare l'avvenuta formazione del silenzio assenso.

13.5.2- Il motivo è infondato.

13.5.3- Quanto alla censura *sub i)*, si osserva che:

-) in primo luogo, l'Amministrazione regionale ha effettuato una valutazione alla luce della prevalenza dei pareri sfavorevoli, peraltro attinenti ad interessi sensibili e resi sulla base di criticità diffusamente analizzate con riferimento al sesto motivo di ricorso (§ 13.2);

-) in secondo luogo, l'art. 7-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 si limita ad affermare i connotati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica

inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC; tanto chiarito, rilevando per un verso la genericità dell'affermazione di parte ricorrente sull'inclusione dell'impianto, come concretamente strutturato, nell'ambito dei suddetti piani (v. anche § 13.2.3.8), assume comunque valenza dirimente il fatto che la previsione dell'art. 7-bis si inquadra in un contesto –come traspare dal complesso delle disposizioni dell'articolo- di individuazione delle competenze in materia di VIA e di regolamentazione dei relativi procedimenti ma non comporta *d'amblais* il recesso dei diversi valori ed interessi pubblici (per quanto di interesse nella presente controversia, di matrice paesaggistico-ambientale) intercettati con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile;

-) per completezza, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (pag. 43, nota 9) non riguarda interventi attinenti al PNRR e al PNIEC, ma attiene alla censura delle previsioni preclusive in via generale di installazione di impianti in determinati ambiti territoriali e ritenute illegittime dal Giudice, ipotesi ben distinta da quanto dibattuto nell'odierna controversia e relativo ad una valutazione di incompatibilità rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali dell'area nella quale il progetto è ubicato; in tale ottica, si soggiunge per completezza, le richiamate sentenze ribadiscono principi – ossia che *“L'autorizzazione, infatti, può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell'art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281)”* (T.A.R. Pescara., n. 363/2020) e



che “ai sensi del citato art.12 d. lgs. n. 387/2002, l'intervento può essere autorizzato “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. Quanto ora esposto comporta che gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali, amministrazione preposta alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela” (Consiglio di Stato, n. 3608 del 2018) – da ritenersi non violati dalle Amministrazioni preposte nel caso controverso.

13.5.3- Quanto alla censura *sub ii)* si osserva che:

-) in ordine al profilo *sub a)*, la Regione si è limitata ad osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ditta –la quale aveva asserito sussistere unicamente pareri favorevoli sulla proposta originaria- fossero sin dall'origine presenti n. 5 pareri negativi e tale aspetto costituisce un dato di fatto incontrovertibile, come tale insensibile alla costruzione logica di parte ricorrente in termini di formazione del silenzio-assenso nel caso di pareri non motivati o irregolarmente resi;

-) in ordine al profilo *sub b)* si stima sufficiente rimandare alle considerazioni esposte nel sesto motivo di ricorso con riferimento alle censure sul parere reso dalla S.T.V. (§ 13.2.5).

Quanto alla censura *sub iii)*, la ricorrente non aggiunge nulla alle censure specificamente più volte affrontate nelle singole sedi, da ultimo nel quinto motivo di ricorso, cui si rinvia (§ 13.4.3).

14- In conclusione, il ricorso è infondato.

15- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore delle Amministrazioni resistenti costituite (considerando unitariamente le amministrazioni statali, difese dall'avvocatura dello Stato), per essere liquidate in

come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore delle amministrazioni statali resistenti, della Regione Calabria e del Comune di Castrovillari, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico Gaglioti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**

CT 2720/2021

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA  
CATANZARO**

**R.G. 1630/2021 – Sez. I<sup>^</sup> - Ud. 14.12.2022**

**MEMORIA EX ART. 73 CPA**

**PER**

il **MINISTERO DELLA CULTURA**, la **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E CROTONE** e **L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi come in atti

- *Resistenti* -

**C O N T R O**

**RESIT S.R.L.**

- *ricorrente* -

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI  
REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CASTROVILLARI,  
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE – REGIONE CALABRIA –  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE**

- *altri resistenti* -

**NONCHE'**

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**\* \* \* \* \***

**FATTO**

La società Resit S.r.L. ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari: della nota prot. 371381 del 31.8.2021, con cui la Regione Calabria ha comunicato all'odierna ricorrente che *“le osservazioni prodotte dalla ditta, anche alla luce dei riscontri pervenuti dal Comune di*

Castrovillari, dalla Soprintendenza Archeologica e dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa"; della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza assunta al prot. della Regione Calabria n. 364972 del 25.8.2021; della nota del Comune di Castrovillari prot. 19337 del 25.8.2021; della nota dell'Ente Parco Nazionale del Pollino avente prot. 7220 del 26.8.2021; della nota prot. 348366 del 4.8.2021, con la quale la Regione Calabria, premesso che *"la Conferenza di Servizi si è chiusa in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto"* ha invitato gli enti partecipanti al procedimento a replicare alle osservazioni prodotte dalla Società; della nota prot. 334547 del 26.7.2021, con cui la Regione ha notificato il verbale conclusivo della conferenza di Servizi a tutti gli enti che hanno preso parte al procedimento; del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 21.7.2021, con il quale *"si chiude in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi"* invitando la Società a produrre eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: a. i pareri espressi dal Comune di Castrovillari con nota del 25.8.2021, con nota prot. 17100 del 20.7.2021, con nota del 15.6.2021, con nota prot. 14254 del 15.6.2021, con nota prot. 12638 del 25.5.2021, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.5.2021), con nota prot. 176837 del 19.4.2021; b. i pareri espressi dalla Soprintendenza con nota del 24.8.2021, con nota prot. 4661 del 26.5.2021, con nota del 24.2.2021, con nota del 25.11.2020; c. i pareri espressi dalla Struttura Tecnica di Valutazione con nota del 21.7.2021 e del 10.3.2021; d. i pareri espressi dall'Ente Parco con nota del 26.8.2021, con nota del 28.4.2021, con nota del 9.2.2021; e. i pareri espressi dal Settore Energia in data 21.7.2021 e in data 10.3.2021; f. in parte qua il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 1.8.2016, nei termini precisati nel ricorso; g. in parte qua Regolamento Energetico Ambientale

Comunale, approvato dal Comune di Castrovillari con delibera del consiglio comunale n. 36 del 2009; h. ogni ulteriore atto o parere ritenuto lesivo per gli interessi della ricorrente.

Tanto premesso, le Amministrazioni in epigrafe, nel richiamare la documentazione depositata in Segreteria, svolgono le seguenti osservazioni in

## DIRITTO

### **1. Infondatezza del ricorso.**

#### **1.1.-Sull'illegittimità dei pareri ambientali.**

##### ***Sull'illegittimità del parere espresso con nota del 9.02.2020 prot. n. 1093***

Deduce la ricorrente che il parere espresso dall'Ente parco presenterebbe molteplici profili di illegittimità.

In particolare, l'Ente, dopo aver rilevato che l'area di progetto era esterna al sito tutelato, non avrebbe tratto le dovute conseguenze, ossia la necessità di dimostrare in modo puntuale come l'intervento potesse comunque incidere sull'area sottoposta a tutela.

Inoltre, l'Ente Parco non avrebbe tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso all'iniziativa in considerazione della circostanza che trattasi di un impianto fotovoltaico.

Ancora, a dire della ricorrente, il parere risulterebbe illegittimo non essendo stata dimostrata alcuna correlazione fra l'impianto e possibili incidenze negative sul sito protetto, per non aver l'Amministrazione tenuto conto della peculiarità dell'area di intervento, considerato che il terreno è separato dal sito protetto e che la zona interessata dall'impianto era già molto antropizzata per la presenza di aviosuperficie, canile comunale, pista di go kart, orto botanico.

Secondo la parte privata tali aspetti, se attentamente ponderati, avrebbero condotto al rilascio di un parere favorevole.

Sostiene, ancora, che il parere si porrebbe in contraddizione con la stessa disciplina predisposta per la gestione dei siti interni al perimetro tutelato - laddove il progetto si colloca esternamente allo stesso - in quanto l'Allegato 4



del piano del parco prevede all'art. 1 che nel parco nazionale del Pollino è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Ciò renderebbe evidente l'eccesso di potere che inficerebbe il parere dell'Ente Parco, il quale da un lato consentirebbe espressamente la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili all'interno del proprio perimetro, dall'altro precluderebbe il rilascio di un parere positivo in relazione a siti esterni al perimetro in area ampiamente antropizzata.

Asserisce, infine, la ricorrente che il parere risulterebbe illegittimo per carenza istruttoria e difetto di motivazione, in quanto non sussisterebbe la specifica incidenza negativa, né l'Amministrazione avrebbe adeguatamente valutato le numerose integrazioni e chiarimenti forniti dalla Società in sede procedimentale.

In sostanza, secondo quanto *ex adverso* sostenuto, il parere dell'Ente parco si appalesa illegittimo perché si risolve in una "*aprioristica contrarietà*" alla realizzazione di impianti FER in ragione della presenza di un sito Natura 2000, approccio già stigmatizzato dalla Corte costituzionale.

Sotto tale profilo, il parere impugnato risulterebbe illegittimo anche per violazione del principio del dissenso costruttivo di cui all'art. 14 *ter* comma 3, L. n. 241/90.

Tali censure sono nel complesso infondate.

Deve premettersi che il parere dell'Ente Parco è stato formulato in base a quanto stabilito dalla normativa ambientale di riferimento (parte II del codice dell'ambiente) rispetto alla verifica degli impatti ambientali per come definiti dall' art.5 comma 1, lettera c).

L'Ente Parco ha, fin dalla fase di verifica dell'adeguatezza delle informazioni, indicato chiaramente le criticità del progetto rispetto all'individuazione dei tipi di habitat e le specie presenti nel sito ZPS Pollino Orsomarso IT93100303 e ZSC Petrosa ITI931000008, evidenziando le correlazioni esistenti fra l'impianto e l'integrità del sito.

L'Ente ha fin dall'inizio inquadrato che le caratteristiche dell'area interessata dal progetto erano le medesime caratteristiche dei peculiari habitat di interesse comunitario presenti nel sito IT9310008, tipologia di habitat, peraltro, aventi una limitata estensione.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta, l'Ente ha anche dato atto che le specie presenti in tali habitat, per lo più alate, sono capaci di oltrepassare l'ostacolo rappresentato dall'autostrada coprendo così le distanze che le separano dall'area di progetto.

A fronte i tali rilievi, le deduzioni del proponente sono state valutate dall'Ente Parco, che ha ritenuto che le criticità riscontrate nel processo di analisi rendessero impossibile una valutazione positiva del progetto, in ossequio al principio della precauzione, non consentendo di valutare adeguatamente la significatività dell'incidenza del progetto sugli habitat e specie di interesse comunitario.

Né era possibile prevedere misure di mitigazione e/o attenuazione, le quali presuppongono il possesso di dati necessari ad un'opportuna valutazione di tali misure, al fine di assicurare che le stesse consentano di prevenire o ridurre l'incidenza del progetto, laddove possibile, ovvero ove non ci sia una incidenza significativa.

Controparte richiama, a sostegno dell'illegittimità del parere, l'art. 5, comma 9, d.P.R. n. 357/1997 e l'art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat, che prevedono espressamente la possibilità di assentire un progetto di interesse pubblico anche laddove fosse accertata l'incidenza negativa.

In realtà l'art. 5 citato prevede che l'opera deve essere dichiarata di rilevante interesse pubblico e che, se nel sito interessato ricadono *habitat* naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Orbene, nell'ambito del procedimento in oggetto, è stato accertato che l'area dell'intervento era suscettibile di essere occupata da *habitat* di interesse comunitario, anche prioritario, nonché della presenza dello stipeto.

Deve, ancora, evidenziarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'Ente Parco ha indicato i motivi sostanziali di incidenza negativa dell'impianto sugli *habitat* e sulle specie, nonché le ragioni per le quali ha ritenuto che le valutazioni fornite dal ricorrente circa l'incidenza bassa o nulla dell'impianto fossero inattendibili.

Quanto all'affermazione di parte ricorrente secondo cui la presenza di altre attività dell'area di intervento giustificerebbe *tout court* la fattibilità dell'intervento stesso, deve osservarsi che la documentazione progettuale del ricorrente avrebbe dovuto contenere l'analisi degli effetti cumulativi delle attività e/o opere presenti nell'area, non essendo sufficiente la generica indicazione della presenza di impianti.

In merito alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra, prevista dal Piano per il Parco, mette conto evidenziare che tale possibilità soggiace al rispetto di stringenti condizioni.

A ciò si aggiunga che tali impianti, essendo soggetti a nulla osta ed a V.I.A., non sarebbero evidentemente autorizzabili se suscettibili di incidere in modo significativo su *habitat* e specie di interesse comunitario, soprattutto se prioritario.

Nessun difetto istruttorio è poi ravvisabile nel caso di specie, avendo l'Ente Parco istruito nel corso della prima procedura di PAUR **quattro proposte integrative al progetto originario**.

***Sull'illegittimità del parere dell'Ente Parco del 28.04.2021 prot. n. 3739***

Deduce la ricorrente l'illegittimità di tutti gli atti e i provvedimenti che hanno portato al rigetto del progetto come rimodulato dalla Società, in quanto fondato su pareri carenti sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

Secondo quanto *ex adverso* sostenuto, le Amministrazioni non avrebbero riesercitato i propri poteri valutativi, limitandosi a richiamare precedenti pareri illegittimi e comunque basati su un progetto diverso da quello in esame.

Afferma, inoltre, la ricorrente che deve ritenersi acquisito l'assenso della Soprintendenza e dell'Ente Parco, in quanto risulterebbe *per tabulas* che le Amministrazioni su indicate non avrebbero espresso parere sull'ultima rimodulazione progettuale depositata dalla Società.

Infine, la ricorrente censura il parere del 28.04.2021 prot. n. 3739, deducendo l'illegittimità derivata per illegittimità del parere del 9.02.2021, in considerazione della carenza di nuove motivazioni, configurandosi il parere come meramente confermativo del precedente.

In realtà, l'Ente Parco ha proceduto alla valutazione della documentazione progettuale rimodulata e comprensiva delle integrazioni alla V.I., riferendosi il parere del 28.04.2021 all'intervento oggetto della II Conferenza dei Servizi, relativo al rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ai sensi D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – art 27 *bis* della proposta progettuale rimodulata di 9 MW.

L'Ente Parco ha ritenuto di non doversi esprimere nuovamente, non ravvisando le condizioni per il superamento del dissenso.

Peraltro, in sede di controdeduzioni, l'Ente Parco ha riscontrato le osservazioni della Società.

### **1.2. Sull'illegittimità dei pareri espressi dalla Soprintendenza.**

Deduce la ricorrente che i pareri espressi dalla Soprintendenza sarebbero illegittimi, in quanto, da un lato, in aperta contraddizione con i provvedimenti di nulla osta in precedenza rilasciati dalla medesima Soprintendenza, dall'altro fondati su ragioni di natura generale (valutazione paesaggistica dei luoghi) e non già su aspetti puntuali sopravvenuti.

Afferma, in particolare, la parte privata che nel 2011, nella prima fase autorizzativa, la Soprintendenza avrebbe rilasciato il nulla osta alla realizzazione del Progetto, poi confermato anche con nota del 5.9.2018.

In realtà, per come peraltro chiarito anche in sede di conferenza dei servizi, la Soprintendenza non ha rilasciato alcuna autorizzazione, in quanto la nota prot. 482 del 13.1.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Archeologica per la Calabria, e la nota prot. 2979 del 7.3.2011, trasmessa dall'allora Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Catanzaro, concernono la sussistenza di procedimenti di tutela ai sensi del punto 13 della parte Terza del DM Sviluppo Economico 10.9.2010, mentre la comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone del 5.9.2018 prot. 10665, che parte ricorrente qualifica come conferma dell'autorizzazione, si limita a precisare che le note precedentemente trasmesse *“non sono assolutamente da considerarsi dei “nulla osta” bensì delle comunicazioni ai sensi del punto 13.3 della parte Terza delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (DM Sviluppo Economico 10.9.2010)”* .

Quanto all'assunto secondo cui, con riferimento alla proposta rimodulata la Soprintendenza non ha formulato parere di competenza in ordine a tale ultima proposta, dovendo ritenersi acquisito l'assenso, con conseguente illegittimità del diniego impugnato, esso è palesemente smentito dalla nota prot. 4661 del 26.5.2021, con cui, a fronte della richiesta della Società di rimodulare e ridimensionare la superficie di intervento, la Soprintendenza ha rilasciato parere negativo.

\*\*\*\*\*

Per quanto dedotto, le Amministrazioni in epigrafe insistono nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Catanzaro, 11 novembre 2022

L'Avvocato dello Stato



SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Affari Legali, Appalti e Contratti

Resp. Serv. Angelina Fasanella - Ass. di Amm. Giuseppina Grillo

Tel: 0973/669357, 669354 Fax: 0973/667802

e-mail: angelina.fasanella@parcopollino.gov.it, pina.grillo@parcopollino.gov.it

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CATANZARO

Via G. da Fiore, 34 C.A.P. 88100

C. A. Avvocato Ermelinda Biesuz

Affare Legale: 002720/21

PEC: catanzarodg@mailcertificata.sve.it

**Oggetto:** Aff. Leg. 002720/21 T.A.R. Catanzaro Resit srl c/Ente Parco Nazionale del Pollino + altri – ricorso con  
sospensiva – relazione e trasmissione documenti

Con la presente, in ossequio al D.P.C.M. del 29/08/2001, si richiede a codesta Spett.le Avvocatura di voler assumere la difesa dell'ente nel procedimento indicato in oggetto.

A tal fine si rappresenta quanto segue.

Il ricorso, notificato presso la sede dell'ente in data 18.10.2021 acquisito al protocollo dell'ente al n. 8683, con il quale la società Resit S.r.L. richiede l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, degli atti relativi agli esiti delle conferenze dei servizi esperite in merito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art 27 bis, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, di un Impianto fotovoltaico nel comune di Castrovillari, in particolare al parere reso in sede in sede di Prima Conferenza dei Servizi relativa all' *Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 18 MWp* ed al n. prot n.1093 del 09.02.2021, al parere reso in sede di Seconda Conferenza di Servizi relativo alla rimodulazione dell' *Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 9 MWp*, al n. prot 3739 del 28.04.2021, e alla n. prot 7220/2020 di controdeduzioni in sede di osservazioni espresse a conclusione della II Conferenza di Servizi ex art.10 bis L. 241/90.

In particolare con il ricorso de quo la Resit Srl ha richiesto al TAR Calabria l'annullamento previa sospensiva dei citati provvedimenti essenzialmente per due motivi in diritto:

Illegittimità del parere reso in data 9.2.2021 per difetto di istruttoria e di motivazione.

La ricostruzione effettuata dalla ricorrente finalizzata a censurare il provvedimento emesso dall'ente è completamente erronea ed infondata per le motivazioni in fatto e in diritto di seguito dettagliatamente specificate.

**Relativamente al punto 2.1 del ricorso: illegittimità del parere espresso con nota prot. 1093 del 09.02.2020 per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, apparendo frutto di una aprioristica contrarietà all'intervento.**

Per quanto riguarda tale accezione occorre evidenziare che è inesatta e carente la ricostruzione normativa/procedimentale prodotta dal ricorrente relativa ai contenuti delle Linee guida sulla Valutazione d'Incidenza ed ancor meglio specificate nella più recente Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, Della direttiva Habitat 92/43/CEE, allegata alla presente (Allegato 1).

Secondo queste ultime:

*il promotore del piano o del progetto presenta di solito una relazione sull'opportuna valutazione all'autorità competente per il controllo. Se la valutazione individua incidenze negative o la probabilità di tali effetti, il promotore può altresì introdurre misure di attenuazione in questa fase per ridurre l'incidenza (pag 27.).*

*...Condizione essenziale per consentire un'opportuna valutazione è che essa debba essere sufficientemente dettagliata e comprovata da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia.*

Occorre innanzitutto evidenziare che l'ente sin dalla fase di verifica dell'adeguatezza delle informazioni (comma 3 art. 27 bis dlgs 152/20106 e ss.mm.ii) ha indicato chiaramente le criticità del progetto in relazione alla portata ed al livello di

dettaglio delle informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione con nota prot. 3502 del 11.05.2020 (all. 2) e nota prot. 4691 del 25.06.2020.(all.3)

Nello specifico l'ente ha evidenziando le carenze del progetto rispetto all'individuazione dei tipi di habitat (anche prioritari) e le specie presenti del sito ZPS Pollino- Orsomarso IT93100303 e la Zsc Petrosa IT93100008, l'importanza dei siti per gli habitat e le specie presenti, il loro stato di conservazione presso i siti (rappresentatività, estensione degli habitat, dimensioni delle popolazioni, minacce), ha individuato le fonti di informazioni dei dati, ha evidenziato le correlazioni ecologiche e funzionali tra queste e l'area di progetto, e dunque il rapporto causa effetto tra l'impianto e l'integrità del sito.

L'ente indicava esattamente l'estensione degli habitat suscettibili d'incidenza negativa, evidenziandone la limitata estensione e frammentazione. Osservava che le specie presenti in tali habitat sono rappresentate, nella ZPS Pollino Orsomarso IT93100303 e nella ZSC "La Petrosa", da popolazioni rare e/o poco abbondanti (tutte comprese nel range da 1 a 50 coppie riproduttive). L'area di progetto e gli habitat in parola, pur essendo divisi dall'autostrada, essendo per lo più alate, sono comunque capaci di oltrepassare l'ostacolo rappresentato dall'autostrada e coprire facilmente le distanze di 500-2000 m che le separano dall'area di progetto, peraltro si aggiunge che l'area è ecologicamente connessa da un corridoio verde (colle Vaccaio), inoltre.

Si evidenzia a tal fine che nell'ambito del formulario standard del sito IT9310008

- è segnalata l'urbanizzazione (cod E01) come pressione esterna che genera impatti all'interno del sito;

- l'importanza conservazionistica del sito IT9310008 si contraddistingue proprio per la presenza della *Stipa austroitalica*, un contingente di orchidee di particolare rappresentatività e valore conservazionistico, oltre che tutta la fauna di interesse conservazionistico (quale *Saga Pedo*), associata alle formazioni vegetali presenti.

L'obiettivo di conservazione primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat presenti.

Pertanto misure strettamente associate a tale proposito sono:

1) l'adozione delle misure connesse ad evitare il degrado degli habitat e delle specie segnalate nel formulario;

2) l'applicazione di metodologie di studio e di monitoraggio (con la scelta dei più opportuni indicatori) per l'approfondimento delle conoscenze esistenti.

Le integrazioni del proponente, pervenute attraverso due successivi invii, anche oltre i termini previsti, sono state sottoposte ad adeguata istruttoria dell'ente, come contenuto nel parere dell'ente reso con nota prot. 1093 del 09.02.2021.(all. 4). Anche in questo caso l'ente evidenziava, le carenze del progetto rilevando le principali esigenze ecologiche, vulnerabilità e sensibilità dei tipi di habitat e delle specie suscettibili di incidenza, sottolineando i rapporti tra tali habitat e le specie presenti nel sito e l'area di progetto e l'importanza conservazionistica degli stessi, correlando le specifiche pressioni e minacce per tali specie ed habitat e le incidenze del progetto.

In particolare si evidenziavano le incidenze sugli habitat di prateria indicati nell'allegato A del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii, con i codici 6210\*, 62A0 e 6220., nonché una serie di specie faunistiche e floristiche di interesse conservazionistico e comunitario dell'area, tra essi in primis la *Stipa austroitalica*\* tra le specie vegetali (di cui all'All. B del succitato DPR)

L'ente precisava che i probabili impatti diretti sulla composizione e l'abbondanza delle popolazioni faunistiche segnalate nella ZSC "la Petrosa" e nella ZPS "Pollino Orsomarso", non erano state correttamente valutate, soprattutto in relazione alla perdita di habitat idonei a riproduzione, rifugio e alimentazione.

La succitata recente Comunicazione della Commissione, (all. 1) prodotta proprio al fine di dettagliare con maggior chiarezza i contenuti delle linee guida, chiarisce che: (pag. 40)

*"...la valutazione delle incidenze deve basarsi su criteri oggettivi e, se possibile, quantificabili. Gli impatti devono essere previsti con la massima precisione possibile e i fondamenti delle previsioni devono essere esplicitati e documentati nella relazione sull'opportuna valutazione*

*...e segue ...*

*...la valutazione deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia. Ciò significa che le informazioni devono essere complete e aggiornate. Per questo motivo è spesso necessario effettuare indagini sul campo per colmare le lacune di informazione e raccogliere dati precisi.*

.....

*I dati ottenuti dalle indagini sul campo dovrebbero fornire una base oggettiva per il processo di valutazione, che deve essere effettuato in vista degli obiettivi di conservazione specifici del sito".*

In particolare, a fronte dell'oggettiva ubicazione dell'impianto in area parasteppica interessata dalla presenza della *Stipa austroitalica*, e da habitat di interesse comunitario, idoneo alla alimentazione al rifugio ed alla nidificazione di un delicato contingente di specie di interesse conservazionistico, è stata esplicitamente richiesta l'esecuzione dei più opportuni metodi di analisi ambientale al fine di assicurare un'adeguata valutazione degli effetti del progetto. I documenti tecnici di riferimento a livello nazionale sono indicati nei Manuali per il monitoraggio di specie ed habitat d'interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee, per gli habitat e le specie vegetali in. 142 e n.143 2016 (ISPRA).

Nel corso dell'istruttoria della documentazione progettuale, l'ente rilevava:

- la non applicazione dei metodi previsti dal manuale di riferimento relativamente all'inquadramento degli habitat e delle specie vegetali: i rilievi fitosociologici. Il proponente ha presentato un parziale inventario speditivo a larga scala e non i metodi oggettivi, comprensivi dei rapporti di abbondanza tra le specie, previsti dalla comunità scientifica per descrivere la composizione di un determinato ecosistema;

- i motivi dell'inadeguatezza di tale metodologia, non standard e non rappresentativa;

- la scarsa qualità dei dati acquisiti, l'inesatta classificazione di specie tipiche dell'area, specie erroneamente segnalate, addirittura non presenti nella flora calabrese.

Come precisato nel parere in base a tali dati sarebbe stato oggettivamente impossibile stabilire il corretto inquadramento, la composizione, la localizzazione delle fitocenosi, e di conseguenza la presenza degli habitat di interesse comunitario all'interno dell'area di progetto. Di conseguenza, è stata ritenuta inattendibile e dunque infondata l'analisi delle incidenze, effettuata dal ricorrente.

A ciò si aggiunge che il progetto presentava conclusioni contraddittorie ed irragionevoli, infatti secondo il proponente l'incidenza su tali habitat sarebbe stata NULLA, in quanto l'area identificata per il progetto non avrebbe danneggiato direttamente gli habitat, ma li avrebbe costeggiati. Eppure nello stesso documento (a pag. 8 dello Studio integrativo per la: Valutazione di Impatto Ambientale sulla componente biotica e abiotica del progetto, depositato in CdS, All.5) si afferma che l'area oggetto del progetto ospita praterie xeriche tipiche e caratteristiche di tutta l'area denominata località "Petrosa" e che le formazioni vegetali che occupano le particelle di progetto sono occupate da aree interamente ascrivibili dagli habitat di interesse comunitario 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), dunque prioritario e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*).

Analoghe criticità presentavano le analisi di incidenza sulle specie faunistiche.

Nel par 3.24 della recente Comunicazione della Commissione (All.1) si evidenzia chiaramente che:

*"Se nel corso dell'opportuna valutazione sono stati individuati impatti negativi sull'integrità del sito, o comunque non è possibile escluderne l'eventualità, il piano o progetto in questione non può essere approvato. Tuttavia, a seconda del grado di impatto individuato, può essere possibile adottare misure di attenuazione intese a evitare gli impatti o a ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito".* Cfr. guida all'articolo 6, sezione 4.6.6

Il parere negativo dell'ente pertanto principalmente si basa sul presupposto fondato che in caso di incertezza o informazioni inadeguate prevale incontestabilmente il principio di precauzione.

Le criticità riscontrate nel processo di analisi dei fattori di incidenza (criticità peraltro riconducibili all'inadeguatezza delle informazioni contenute nel progetto), non consentendo di valutare scientemente la significatività dell'incidenza del progetto su habitat e specie di interesse comunitario conservazionistico, rendevano impossibile una valutazione positiva del progetto.

Nel merito del secondo livello di verifica dell'iter previsto dalle linee guida specificate dal ricorrente in ordine all'individuazione delle misure di mitigazione è opportuno precisare che l'ente, nel parere reso in sede di prima CdS (All.4), osservava, che le stesse, al fine di mantenere gli effetti del progetto al di sotto della soglia di significatività, devono eventualmente essere definite secondo i criteri stabiliti dalle stesse linee guida.

Adirittura nell'ambito della più recente comunicazione CE (All.1), le misure di mitigazione vengono sostituite dalle misure di attenuazione

Il quadro di verifica di esse è il seguente:

- Le misure di attenuazione sono fattibili all'interno del piano o del progetto oggetto di valutazione?*
- Le misure di attenuazione sono rivolte chiaramente a trattare le incidenze individuate nell'opportuna valutazione? Sono efficaci nel ridurre tali incidenze al di sotto di un livello di significatività?*

- Sono previsti mezzi e risorse sufficienti per attuare le misure di attenuazione?
- Esistono registrazioni di attuazioni precedenti riuscite delle misure di attenuazione proposte?
- Esiste un'indicazione dei fattori limitanti e dei tassi di successo o fallimento delle misure proposte?
- È disponibile un piano completo su come attuare e sostenere le misure di attenuazione (compreso il monitoraggio e la valutazione, se necessario)?

Le misure di attenuazione (nel progetto cfr. mitigazione) proposte dal ricorrente, oltre a configurarsi in taluni casi come misure di compensazione, per le quali la norma prevede tutto altro iter (es. l'ipotesi di rinfoltimento della vegetazione steppica)\*, non rispondevano non solo ai criteri indicati nelle Linee Guida ma anche ai criteri di valutazione sui indicati, apparendo in contestualizzate, generiche e non misurabili, e dunque non attuabili.

\*Si riporta, in merito alla definizione delle misure di Compensazione la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-521/12.

*"In particolare le misure che non sono funzionalmente parte del progetto, quali il miglioramento e il ripristino dell'habitat (anche se contribuiscono a un aumento netto della superficie di habitat all'interno del sito interessato) o la creazione e il miglioramento di luoghi di riproduzione o di riposo per le specie, non dovrebbero essere considerate misure di attenuazione in quanto non riducono l'incidenza negativa del progetto in quanto tale. Questo tipo di misure, se si collocano al di fuori della normale pratica necessaria per la conservazione del sito, soddisfano piuttosto i criteri per le misure compensative".*

### Relativamente al punto 2.1.2

L'ente sin da subito ha inquadrato che le caratteristiche pedologiche, geologiche, morfologiche ed infine ecologiche dell'area progetto, erano le medesime caratteristiche contraddistintive dei peculiari habitat di interesse comunitario presenti nel sito IT9310008.

La motivazione degli effetti pregiudizievoli dell'opera scaturisce dalla limitata estensione degli habitat di interesse comunitario.

E' bene precisare che la distribuzione regionale dell'habitat cod. 6210, all'interno dei siti designati, è di una superficie complessiva di 834,51 ha, di cui una superficie complessiva di 471 ha è ricompresa all'interno delle ZSC del Parco Nazionale del Pollino.

Solo in questi siti, e non nel resto del territorio regionale, l'habitat è contrassegnato come prioritario, in quanto caratterizzato dalla presenza di popolazioni di orchidee rilevanti dal punto di vista conservazionistico. Nella ZSC IT9310008, quindi in diretta continuità ecologica con l'area di progetto, ricadono circa 94,88 ha dell'habitat 6210\*.

Secondo la recente bibliografia scientifica, laddove nelle praterie identificate con cod.6210, è presente la Stipa austroitalica, l'habitat in questione si identifica con il codice 62A0. Secondo i formulari standard recentemente pubblicati dal MATTM (dicembre 2019), in regione Calabria tale habitat è presente unicamente nel sito IT9310008. La superficie complessiva occupata è di 73,31 ha.

Gli habitat 6210\* e 65A0, come estesamente esplicitato nella documentazione istruttoria dell'ente, costituiscono habitat idonei alla riproduzione, al rifugio ed all'alimentazione di un pregevole contingente di specie di interesse comunitario, contraddistinto da limitate popolazioni (anche di queste l'ente forniva numero, densità). Il numero, la distribuzione e la densità delle stesse - considerata la limitata estensione degli habitat - è certamente condizionato dall'estensione delle porzioni altrettanto limitate di lande parasteppiche presenti nelle vicinanze ed in continuità ecologica con il sito protetto.

Tale analisi in relazione al sito di interesse, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è dettagliatamente contenuta nel parere reso dall'ente in sede di Paur, nonché nella documentazione precedente resa dall'ente nell'ambito della fase di verifica del livello di dettaglio delle informazioni.

A ciò si aggiunge che, come già ampiamente trattato nel punto precedente (2.1.1), vista l'inadeguatezza del livello di analisi delle componenti ambientali fornito dal ricorrente sarebbe stato del tutto impossibile prevedere misure di mitigazione/attenuazione correttamente ed adeguatamente formulate. Queste ultime possono essere proposte laddove si disponga dei dati necessari ad una opportuna valutazione, proprio al fine di assicurare che esse siano adeguatamente strutturate e consentano di prevenire o ridurre l'incidenza del progetto, laddove possibile, ovvero ove non ci sia una incidenza significativa.



In ordine a quanto asserisce la parte ricorrente rispetto la mancata individuazione delle misure di mitigazione si ribadisce il contenuto nella documentazione europea di riferimento (All.1):

“...il promotore del piano o del progetto presenta di solito una relazione **sull'opportuna valutazione** all'autorità competente per il controllo. Se la valutazione individua incidenze negative o la probabilità di tali effetti, il promotore può altresì introdurre misure di attenuazione in questa fase per ridurre l'incidenza (pag 27.).....**Condizione essenziale per consentire un'opportuna valutazione** è che essa debba essere sufficientemente dettagliata e comprovata da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia.”

#### Relativamente al punto 2.1.3 del ricorso

L'art 5, comma 9, del DPR 357 /1997 sostituito dal D.P.R. n. 120/2003 recita testualmente:

“...Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le finalità di cui all'articolo...”

Dalla lettura dell'art. 5 si deduce e presuppone che l'opera debba essere opportunamente dichiarata di rilevante interesse pubblico, dalle competenti autorità.

Inoltre se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (art.5 comma 10 del del DPR 357 /1997, sostituito dal DPR 120/2003, art. 6, comma 10).

In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Nel caso di specie è stato ampiamente trattato, tutt'altro che arbitrariamente come asserisce il ricorrente, nel corso delle attività istruttorie dell'ente e dalla documentazione prodotta e resa sia in sede di conferenza dei servizi, sia ancor prima, nell'ambito delle procedure di verifica dell'adeguatezza della documentazione che l'area da progetto era suscettibile:

- di essere occupata da habitat di interesse comunitario (anche prioritario), come peraltro è stato possibile accertare, successivamente, dall'analisi della composizione dei rilievi fitosociologici, esperiti solo successivamente alla conclusione della prima conferenza dei servizi;

- nonché della presenza dello stipeto: l'intera l'area dell'intervento è interessata dalla presenza della Stipa austroitalica, documentata dai tecnici dell'ente, nel corso di un sopralluogo effettuato il 1giugno 2021.

È opportuno precisare che il parere dell'ente è stato formulato in base a quanto stabilito dalla normativa ambientale di riferimento, nello specifico la parte II del codice dell'ambiente, rispetto alla verifica degli impatti ambientali per come definiti dall' art.5 comma 1, lettera c).

#### Relativamente al punto 2.1.4 del ricorso

Si contesta la presunta illegittimità del parere reso dall'ente asserita da parte ricorrente relativamente alla mancata correlazione degli effetti dell'impianto in quanto l'ente ha indicato puntualmente e chiaramente, con parere n.prot 1093 (all.4) i motivi sostanziali di incidenza negativa dell'impianto sugli habitat e sulle specie, come pure i motivi per i quali le valutazioni fornite dal ricorrente circa l'incidenza Bassa, o nulla dell'impianto fossero inattendibili.

Occorre specificare che durante i lavori della Conferenza di Servizi era necessario stabilire se, come asserito dal ricorrente gli habitat di interesse comunitario non fossero interessati dall'opera o, se, come affermato e documentato dall'ente, l'area dell'impianto fosse occupata dai medesimi habitat di interesse comunitario presenti nel parco, e che il danneggiamento di tali habitat, avrebbe avuto effetti negativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario della Rete natura 2000.

Come tutta la legislazione dell'UE in materia ambientale, la direttiva Habitat si basa sul principio di precauzione, vale a dire che l'assenza di prove scientifiche sugli effetti negativi significativi di un'azione non può essere invocata come giustificazione per l'approvazione di tale azione. Applicato alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il principio di precauzione implica la necessità di dimostrare l'assenza di effetti negativi sui siti Natura 2000 prima che un piano o un progetto possa essere autorizzato. In altre parole, se non vi è la certezza circa l'eventualità che vi possano essere effetti negativi, il piano o il progetto non può essere approvato. (par 2.2 all. 1).



Si contesta altresì l'assunto di parte ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle peculiarità dell'area di intervento, secondo il ricorrente, la presenza di altre attività dell'area di intervento giustificherebbe tout court la fattibilità dell'intervento stesso.

Per vero l'analisi delle incidenze, appurato che nell'area circostante esistano altre attività, avrebbe dovuto semmai contenere l'analisi degli effetti cumulativi delle attività/opere nell'area, (allegato G 357 1997 e ss.mm.ii) quantomeno in termini di superfici sottratte all'habitat, e per conseguenza di habitat idonei sottratti anche alle specie faunistiche, in relazione alle esigenze ecologiche di ciascuna componente.

La documentazione progettuale del ricorrente non presenta tale analisi, si limita ad indicare genericamente la presenza di impianti.

#### Relativamente al punto 2.1.5

Come più volte evidenziato alla società ricorrente nel corso della procedura nonché con nota n. prot n. 7220/2021 (all.6), regolarmente acquisita agli atti della procedura, per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra, prevista dal Piano per il Parco, è assolutamente inesatto ed errato dedurre genericamente che si possano realizzare tout court grandi impianti fotovoltaici a terra.

Tale possibilità, introdotta proprio nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile e della transizione verso l'uso di fonti energetiche rinnovabili, è però sottoposta a rigide condizioni, come si può rilevare da una lettura meno superficiale delle norme. A tal proposito, si riporta di seguito l'art. 4 comma 7 dell'Allegato 4 "Politiche Energetiche" del Piano per Parco, il cui iter di approvazione è in corso presso le autorità competenti (Regione Basilicata e Regione Calabria): "I comuni, nelle sottozona D3 (aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali più estesamente modificati dai processi di antropizzazione) e nelle sottozona D.4 (aree destinate ad insediamenti produttivi), nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o previo Nulla Osta dell'Ente, possono definire aree in cui realizzare campi fotovoltaici a terra. Tali interventi potranno essere realizzati solo ad esclusiva iniziativa e titolarità degli Enti territoriali o in partnership con gli stessi. I comuni parzialmente inseriti nel perimetro del Parco, dovranno dimostrare l'impossibilità tecnica di realizzare tali interventi fuori dal territorio protetto e comunque in questo caso, l'estensione dei campi non potrà superare i 3 (tre) ettari per comune. Per i comuni totalmente inseriti nel Parco il limite massimo della superficie da destinare a tale attività non potrà eccedere i 5 (cinque) ettari per comune. Di norma per tale tipo di installazioni saranno preferiti siti ricadenti in aree compromesse dal punto di vista ambientale".

Congruamente a quanto previsto dalla tavola VI, zonizzazione del Piano per il Parco per le parasteppe del sito IT9310008 all'interno del Parco, sarebbe plausibile immaginare che le stesse formazioni di Conca del Re sarebbero classificate in aree B (zona di riserva naturale orientata).

E' del tutto evidente, inoltre, che tali impianti comunque sarebbero soggetti a nulla osta ed a Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui sicuramente non sarebbero autorizzabili se suscettibili di arrecare incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario, soprattutto se prioritario.

#### Censura 2.1.6

A proposito dell'asserita insussistenza dell'incidenza negativa del progetto e del presunto difetto istruttorio del parere reso dall'ente si precisa che l'ente ha istruito nel corso della prima procedura di PAUR ben 4 proposte integrative al progetto originario, per le quali:

- sono state evidenziate puntualmente, di volta in volta, carenze documentali,
- è stata rilevata la contraddittorietà tra i documenti e le valutazioni - fondate su criteri non oggettivi e spesso discordanti con quanto contenuto ed affermato in altri allegati /documentazioni del medesimo progetto e non certamente fondati su evidenze scientifiche richieste, per grado di approfondimento e qualità.
- sono stati esposti chiaramente ed in maniera circostanziata i motivi per i quali non potessero ritenersi attendibili le conclusioni relative all'incidenza del progetto fornite dal proponente.

Nei documenti progettuali non si è riscontrata una analisi oggettiva dell'assenza di effetti negativi sulle componenti dei siti natura 2000, habitat e specie, suscettibili degli effetti negativi dell'impianto. I documenti in primis:

- negano impropriamente l'esistenza di habitat e specie di interesse comunitario nell'area di intervento,
- non tengono conto dei rapporti funzionali tra questi ed i siti natura 2000 interessati in termini di superficie occupata, perturbata e/o danneggiata rispetto all'estensione di questi stessi habitat ed in termini di superficie sottratta alle componenti vegetali e faunistiche che in questi habitat trovano gli ecosistemi idonei non solo alla nidificazione, ma pure all'alimentazione ed al rifugio.

Al fine di avere il quadro tecnico contestualizzato rispetto alle conclusioni dell'ente, rese in sede del primo parere si rimanda all' Allegato 5, (lo studio integrativo di Vinca) del ricorrente.

Innanzitutto mentre l'analisi floristica si limitava a fornire un elenco di specie (anche erroneamente segnalate), nell'ambito dell'analisi faunistica, si è fatto riferimento ai dati già forniti dall'ente parco in sede di richiesta di integrazioni ed a "osservazioni dirette", senza fornire alcun riferimento specifico alle componenti verso le quali sono state rivolti eventuali studi di campo ex novo, (specie target, metodologia utilizzata, tempi ed agli eventuali operatori coinvolti, eventuali punti di avvistamento etc.), nè tanto meno sono stati forniti i dati di campo da essi eventualmente derivati.

L'analisi dell'incidenza si limita a valutare, infondatamente, che l'area non intercetti habitat tutelati ed habitat prioritari e che l'unica incidenza dell'area si limiterebbe alla fase di cantiere, ignorando totalmente le incidenze dovute all'occupazione di suolo da parte dell'impianto, al danneggiamento permanente e non reversibile dell'habitat, alle indotte perturbazioni alle specie presenti.

Peraltro nello studio di Vinca si fa riferimento alle risultanze di uno studio commissionato dall'ente parco nel 2018 che prevedeva indagini e campionamento delle specie ornitiche di ambienti aperti nell'area vasta dell'intera ZPS Pollino Orsomarso, e che ovviamente non riguardava nello specifico l'area del progetto. Ad essi, si sono succeduti negli anni altri progetti di monitoraggio che hanno interessato specificamente la componente ornitica degli ambienti aperti all'interno della ZPS Pollino Orsomarso (ovvero il versante calabro del Parco Nazionale del Pollino). Nello specifico nell'ambito del PO-FERS CALABRIA 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.5.A.1 i servizi relativi" Macro Area "AVES", definiti nell'ambito del "Progetto di Monitoraggio della Rete Natura 2000 del Versante Calabro del Parco Nazionale del Pollino" approvato con determinazione dirigenziale n.161 del 01.03.2018, sono stati oggetto di Seconda Annualità di monitoraggio (2019). In base a tali studi: l'ente ha riscontrato indubbiamente che le specie che frequentano gli ambienti parasteppici del parco, e dunque dell'area, sono quelle indicate nel formulario standard del sito La Petrosa, segnalate, ovviamente anche fuori dal sito, in ambienti parasteppici circostanti altrettanto idonei.

Anche sulla base di tali studi l'ente sta procedendo alla realizzazione dell'Atlante dell'Avifauna nidificante nel Parco Nazionale del Pollino (in corso di pubblicazione).

Ed in ultima analisi, nello studio di incidenza la valutazione sulle specie nidificanti a terra è valutata bassa senza specificare i criteri adottati per effettuare tale valutazione, fondando semmai tale valutazione sul presupposto erroneo che lo studio di incidenza non avrebbe evidenziato fonti di impatto sulla componente vegetazionale e dunque l'area non avrebbe interessato habitat idonei a tali specie, e non considerando gli effetti perturbativi e distruttivi delle operazioni di preparazione dell'area, quali lo spietramento e livellamenti e gli effetti irreversibili degli stessi.

A tali motivazioni dell'ente si aggiunge che le misure di mitigazione esplicitate presentavano comunque i limiti discussi precedentemente.

In ordine alla componente paesaggistica si ribadisce quanto dettagliatamente contenuto nel parere reso nella prima conferenza dei servizi (punto 3 Relazione Istruttoria Parere reso con nota 1093 del 09.02.2021).

#### Censura 2.1.7.

Si ritiene che l'ente parco abbia sempre fornito alla società indicazioni ragionevoli, logiche e coerenti, affinché si procedesse chiaramente ed incontestabilmente ad una valutazione appropriata delle incidenze dell'opera, offrendo, in coerenza alla normativa ambientale vigente, tutte le indicazioni utili, affinché eventuali difformità riscontrate fossero chiarite e determinate, riesaminando il progetto modificato dal proponente sulla scorta delle indicazioni ricevute, e ritenendo infine, sulla scorta dell'istruttoria delle integrazioni effettuate, di non potere superare il proprio parere ostativo.

L'assenza di una aprioristica contrarietà dell'ente agli impianti FER è dimostrata dai contenuti della documentazione di piano già illustrati precedentemente, e considerando che entrambi i versanti, sia quello calabrese che quello lucano del Parco Nazionale del Pollino, sono interamente ricompresi in due siti Natura 2000, rispettivamente la ZPS Pollino Orsomarso e la ZPS Pollino Monte Alpi.

In ordine alla presunta mancata applicazione del dissenso costruttivo, alla luce dell'attività istruttoria esperita dall'ente e si qui illustrata, appare superflua ogni ulteriore precisazione.

#### II parte del ricorso

Punti 4, 5 e 6 Parere dell'ente Parco n. prot 3739 del 28.04.2021 (All. 7)

L'ente di fatto non si è limitato, come asserito dal ricorrente, alla conferma del precedente parere. Dalla lettura dell'istruttoria, è facilmente riscontrabile che si è proceduto alla valutazione della documentazione progettuale rimodulata e comprensiva delle integrazioni alla V.I. Appare evidente che il parere si riferisce inequivocabilmente all'intervento oggetto della II Conferenza dei Servizi, relativo al rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ai sensi D.Lgs 152/2006 e smi - art 27 bis della proposta progettuale rimodulata di 9 MW. Tale parere, nonché l'istruttoria ad esso allegata, è stato regolarmente acquisito agli atti della II conferenza dei servizi.

Tra gli elementi fondamentali alla base del parere vi sono le evidenze delle indagini fitosociologiche, fornite dalla società ricorrente e acquisite al protocollo dell'ente al n.3610 del 23/04/2021(all.8) e depositate agli atti della conferenza in sede di presentazione del progetto rimodulato da 9 MWp. A dispetto di quanto affermato dalla stessa analisi del proponente, i rilievi fitosociologici indicano incontestabilmente per composizione ed abbondanza delle specie presenti (di cui l'ente fornisce indicazione puntuale), che l'area campionata, ovvero tutta l'area del progetto rimodulato da 9MWp sia quello traslato, e sia quello dell'ipotesi originaria da 19MWp, sia occupato dall'habitat 6210\*.

L'art. 2 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii definisce i tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al regolamento con un asterisco.

I rilievi mostrano la presenza specie dominanti caratteristiche e tipiche dell'habitat, anche a dispetto del ritardo contingente della stagione di fioritura conseguente alle peculiari condizioni climatiche primaverili del 2021.

Il ritardo della stagione di fioritura, registrato nella primavera di spiegherebbe anche l'assenza della specie caratteristica dell'area, la *Stipa austroitalica*, motivo per il quale l'assenza della specie non è stata ritenuta verificata.

L'attenzione alla presenza della specie è motivata dal fatto che si tratti di specie prioritaria

All' art 2 del 357/1996 e ss.mm.ii si definiscono specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del medesimo articolo, per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al regolamento con un asterisco (\*);

Si rileva che nel corso delle altre sedute della conferenza dei servizi le risultanze delle analisi dei rilievi fitosociologici contenute nel parere dell'ente non sono state mai contestate nel merito, ed addirittura, nell'ambito della documentazione progettuale "traslata", di cui al link trasmesso con nota prot reg cal 296977 del 01.07.2021, in particolare nello Studio Naturalistico Integrativo ( All 9), di tali indagini, ritenute evidentemente essenziali al fine dell'opportuna valutazione ambientale del progetto, non si rileva inspiegabilmente traccia.

Appare opportuno notare il confronto tra il contenuto del par 2.1.1 indagine floristica dell'area di intervento, dello studio in allegato 9 e quello dell'allegato 8.

Il parere motivato espresso dall'ente parco, già depositato agli atti della II Conferenza dei servizi, esprimeva definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione anche relativamente all'ipotesi dell'impianto di 9 MWp "traslato" di 150. Si è ritenuto di non doversi esprimere nuovamente, essendo evidente che non sussistessero le condizioni per il superamento del dissenso relativamente:

- al difetto di valutazione del proponente rispetto alla portata degli effetti del progetto e dunque all'incidenza ambientale dello stesso sull'habitat prioritario 6210\*, e sulle specie presenti nell'area e suscettibili di essere influenzate negativamente, anche in maniera significativa, rispetto alla disponibilità di habitat riproduttivo, di alimentazione e rifugio per le specie della ZPS Pollino Orsomarso e della ZSC la Petrosa, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della Direttiva Habitat;

- al difetto della formulazione delle misure di mitigazione, in linea con quanto previsto nelle linee guida sulla Valutazione di Incidenza;

- alla difformità ai principi del QTRP e per le finalità di cui comma 3, a dell' art 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii, per quanto concerne la tutela della percezione delle visuali dall'acrocoro centrale del Massiccio del Pollino e dei Geositi e percorsi escursionistici in esso inclusi;

Di fatto le conclusioni dell'amministrazione non potevano nel merito cambiare.

A ciò si aggiunge, che in sede di controdeduzioni, prodotte dalla ditta ai sensi dell'art 10 bis L241/90, l'ente ha puntualmente risposto alle singole osservazioni, dando evidenza che, a differenza di quanto asserito nel progetto (sia la versione rimodulata che traslata), l'area del progetto è estesamente occupata dalla *Stipa austroitalica*, corredando la nota (All. 6) della documentazione fotografica di riferimento. Le fotografie, ciascuna corrispondente ad uno specifico punto visuale



(identificato anche su fotografia satellitare) ed alla direzionalità, sono state regolarmente trasmesse sia all'autorità competente.

Dai due punti di osservazione, uno dei quali non lontano al punto di ripresa A dell'allegato cartografico ST-1 di cui alla documentazione progettuale "stralciata e traslata", si rileva la presenza della *Stipa austroitalica* in direzione E, NE, N e NO, ovvero sia in tutte le direzioni visuali sovrastrada.

Seppure esterne all'impianto, le riprese visuali della documentazione fotografica dai due punti Conca del re e Conca del Re 2, sono dirette all'area dell'impianto e dunque la includono inequivocabilmente.

La reale differenza tra le immagini dell'area a corredo del progetto e quelle prodotte dall'ente è che queste ultime sono state prodotte nel periodo di fioritura della *Stipa austroitalica*.

Appurato che nell'area circostante insistano altre attività (fig 5, e pag 17/18 Studio integrativo VinCa\_All. 9), ancora una volta si evidenzia che l'analisi delle incidenze, sia quella contenuta nello studio di VinCa, sia quella contenuta nell'allegato naturalistico integrativo alla VinCa, avrebbe dovuto contenere un'analisi degli effetti cumulativi di tali attività/opere nell'area e non limitarsi ad elencare alcune opere preesistenti nelle circostanze dell'area:

- ad esempio in termini di superfici già sottratte all'habitat, e per conseguenza di habitat idonei sottratti anche alle specie faunistiche ed in relazione alle esigenze ecologiche delle specie oggetto di analisi, (es. estensione degli areali riproduttivi, trofici e di nidificazione, anche desumibili dalle fonti riscontrabili in letteratura scientifica, in relazione alle dimensioni delle popolazioni),

- o/e in relazione all'habitat disponibile all'interno del sito la Petrosa, all'habitat idoneo fuori dal sito, all'habitat sottratto e/o perturbato dalle attività ed opere.

*L'opportuna valutazione deve individuare in maniera esaustiva tutti i potenziali effetti del piano o del progetto che potrebbero rivelarsi significativi per il sito, tenuto conto degli impatti cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto in esame con altri piani o progetti.*

*(Guida all'articolo 6, sezione 4.6.2) e da pag 46 a pag 51 e 52 della Comunicazione*

In conclusione appare infondata la censura di parte ricorrente in ordine mancanza di approfondimenti in considerazione del fatto che l'ente si è espresso attraverso un'articolata istruttoria, peraltro non sussiste il contrasto con la citata nota del 9/03/2021, in quanto essa fa riferimento alla I conferenza dei servizi e non alla successiva indizione e dunque alla rimodulazione.

Relativamente alle valutazioni ambientali è assolutamente infondato ritenere che vi possa essere aprioristicamente un qualsiasi contrarietà o una assoluta permissività, le situazioni vanno analizzate e motivate caso per caso, ed è evidente che nel caso di specie esistano concreti motivi ostativi, derivanti da specifiche previsioni normative inerenti la valutazione di incidenza ambientale, nonché di natura paesaggistica.

Sulla base di essi si fonda il parere motivato conclusivo dell'ente Parco.

Il Direttore  
Giuseppe Melfi  
GIUSEPPE MELFI  
Dott.  
05.11.2021 14:43:48 UTC

Allegati:

1. Comunicazione della Commissione – Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE;
2. Nota prot. 3502 del 11.05.2020;
3. Nota prot. 4691 del 25.06.2020;
4. Nota prot. 1093 del 09.02.2021 – Nota trasmissione; Parere Ente I conferenza dei Servizi; allegato relazione istruttoria;
5. Studio integrativo VIA Revisione 03/12/2020;
6. Nota 7220 del 26.08.2021\_ con allegati fotografici;
7. Nota prot. 3739 del 28.04.2021;
8. Studio integrativo VIA di cui Nota prot. 3610 del 23.04.2021
9. Studio integrativo VIA 23/06/2021 di cui nota prot reg cal296977